

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 26

31 gennaio 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

77/91/CEE:

- * **Seconda direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa** 1

77/92/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività** 14

77/93/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** 20

77/94/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare** 55

Prezzo: Lire 1650

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

77/95/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri** 59

77/96/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina** 67

77/97/CEE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza** 78

77/98/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario** 81

77/99/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne** 85

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

(77/91/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la prosecuzione del coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, iniziatosi con la direttiva 68/151/CEE ⁽³⁾, riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni in quanto l'attività di queste società è predominante nell'economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali;

considerando che per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle

società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni;

considerando che nel territorio della Comunità lo statuto o l'atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale;

considerando che devono essere adottate norme comunitarie per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando la possibilità di una società di acquistare azioni proprie;

considerando che in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri, nelle loro legislazioni tutelino l'osservanza ed armonizzino l'applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione,

⁽¹⁾ GU n. C 114 dell'11. 11. 1971, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 88 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

- *per il Belgio:*
la société anonyme / de naamloze vennootschap;
- *per la Danimarca:*
Aktieselskabet;
- *per la Francia:*
la société anonyme;
- *per la Germania:*
die Aktiengesellschaft;
- *per l'Irlanda:*
the public company limited by shares e
the public company limited by guarantee and
having a share capital;
- *per l'Italia:*
la società per azioni;
- *per il Lussemburgo:*
la société anonyme;
- *per i Paesi Bassi:*
de naamloze vennootschap;
- *per il Regno Unito:*
the public company limited by shares e
the public company limited by guarantee and
having a share capital.

La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui sopra deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società di investimento a capitale variabile ed alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a queste società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

- il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,
- che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,
- il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Articolo 2

Lo statuto o l'atto costitutivo della società devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il tipo e la denominazione della società;
- b) l'oggetto sociale;
- c) — quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto;
— quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'atto autorizzante l'inizio delle attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 68/151/CEE;
- d) quando non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi;
- e) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la sede sociale;
- b) il valore nominale delle azioni sottoscritte e, almeno annualmente, il numero di tali azioni;

- c) il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;
- d) eventualmente le condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;
- e) le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;
- f) la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché la legislazione nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;
- g) l'importo del capitale sottoscritto versato nel momento della costituzione della società o nel momento dell'ottenimento dell'atto autorizzante l'inizio dell'attività;
- h) il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento ed il nome della persona che effettua il conferimento;
- i) le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;
- j) l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese, che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'atto autorizzante l'inizio alla propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico;
- k) qualsiasi utile particolare attribuito in occasione della costituzione della società o, sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'atto autorizzante a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette ad ottenere il suddetto atto autorizzante.

Articolo 4

1. La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'atto autorizzante, deve altresì prevedere disposizioni circa la

responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detto atto autorizzante è assentito o negato.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'atto autorizzante l'inizio delle attività sia assentito.

Articolo 5

1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni ad una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

2. Se nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro preveda che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.

3. Con la pronuncia di scioglimento la società deve essere liquidata.

Articolo 6

1. Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'atto autorizzante l'inizio della propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato ad un importo inferiore a 25 000 unità di conto europee.

L'unità di conto europea è quella definita nella decisione n. 3289/75/CECA della Commissione⁽¹⁾. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

2. Se il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea è modificato in modo che l'importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di 22 500 unità di conto europee per un periodo di un anno, la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo. Tuttavia lo Stato

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

membro può prevedere che l'adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di tale adeguamento.

3. Il Consiglio su proposta della Commissione procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi del presente articolo, espressi in unità di conto europee, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità, e, dall'altro, delle tendenze che intendono riservare la scelta dei tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 alle grandi e medie imprese.

Articolo 7

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

Articolo 8

1. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile.

2. Tuttavia gli Stati membri possono permettere che le persone che, professionalmente, collocano azioni, corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

Articolo 9

1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'atto autorizzante l'inizio della propria attività, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile.

2. Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'atto autorizzante l'inizio della propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'atto autorizzante.

Articolo 10

1. I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costitu-

zione della società o prima che essa ottenga l'atto autorizzante l'inizio della propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

2. La relazione degli esperti deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti, nonché i criteri di valutazione adottati, ed indicare se i valori risultanti dall'applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero ed al valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, al valore contabile ed eventualmente, al premio d'emissione delle azioni da emettere come corrispettivo.

3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

4. Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando il 90 % del valore nominale o, in mancanza di questo, del valore contabile, di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) per quanto riguarda la società beneficiaria di tali conferimenti, le persone o società indicate all'articolo 3, lettera i) hanno rinunciato alla redazione della relazione di esperti;
- b) tale rinuncia ha formato oggetto di una pubblicità, conformemente al paragrafo 3;
- c) le società che effettuano tali conferimenti dispongono di riserve di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione ed il cui importo è almeno pari al valore nominale o, in mancanza, al valore contabile delle azioni emesse come corrispettivo dei conferimenti non in contanti;
- d) le società che effettuano tali conferimenti si impegnano a garantire, a concorrenza dell'importo indicato alla lettera c), i debiti della società beneficiaria insorti nel lasso di tempo compreso tra l'emissione delle azioni come corrispettivo dei conferimenti non in contanti e un anno dopo la pubblicazione dei conti annuali di tale società relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti. Durante questo periodo è vietato qualunque trasferimento delle azioni;
- e) la garanzia di cui alla lettera d) ha formato oggetto di una pubblicità, conformemente al paragrafo 3;

- f) le società che effettuano tali conferimenti incorporano un importo, pari a quello indicato nella lettera c), in una riserva che potrà essere distribuita soltanto alla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei conti annuali della società beneficiaria relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti o successivamente, se del caso, dal momento in cui tutti i reclami concernenti la garanzia di cui alla lettera d), e inoltrati in tale periodo, saranno stati risolti.

Articolo 11

1. L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 3, lettera i) per un controvalore di almeno $\frac{1}{10}$ del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 10, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha attenuato l'atto autorizzante l'inizio della propria attività.

Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di una autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni sulla riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo del conferimento.

Articolo 13

Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 2 a 12 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.

Articolo 14

Gli articoli da 2 a 13 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo.

Articolo 15

1. a) Ad eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto non permettono di distribuire.
- b) L'importo del capitale sottoscritto indicato alla lettera a) è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio.
- c) L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto.
- d) Il termine «distribuzione» quale figura alle lettere a) e c) comprende in particolare il versamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni.

2. Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopone almeno alle seguenti condizioni:

- a) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti;
- b) l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve.

4. La legislazione di uno Stato membro può prevedere delle deroghe al paragrafo 1, lettera a) nel caso di una società di investimento a capitale fisso.

Per «società di investimento a capitale fisso» ai sensi del presente paragrafo si intendono esclusivamente le società:

— il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi e

— che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni.

Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, esse:

- a) impongono a queste società di far comparire i termini «società di investimento» su tutti i documenti indicati all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE;
- b) non autorizzano una società di questo tipo il cui attivo netto sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1, lettera a) a procedere ad una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali;
- c) impongono ad ogni società di questo tipo che proceda ad una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1, lettera a) di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.

Articolo 16

Ogni distribuzione fatta in contrasto con l'articolo 15 deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni fatte a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.

Articolo 17

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

2. La legislazione di uno Stato membro non può fissare a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 18

1. La società non può sottoscrivere azioni proprie.

2. È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima.

3. Le persone o società di cui all'articolo 3, lettera i) o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che ogni interessato potrà liberarsi da tale obbligo dimostrando che non gli si può imputare personalmente alcuna colpa.

Articolo 19

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio ma per conto di tale società, essa sottopone tale acquisizione almeno alle condizioni seguenti:

- a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, la durata per cui è accordata l'autorizzazione e che non può superare i 18 mesi ed in caso di acquisizione a titolo oneroso il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

- b) il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, ivi comprese le azioni in precedenza acquisite dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società, non può superare il 10 % del capitale sottoscritto;
- c) le acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);
- d) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

2. La legislazione di uno Stato membro può derogare al paragrafo 1, lettera a), prima frase, quando le acquisizioni di azioni proprie sono necessarie per evitare alla società un danno grave e imminente. In tal caso, l'assemblea immediatamente successiva deve essere informata dall'organo di amministrazione o di direzione dei motivi e dello scopo delle acquisizioni effettuate, del numero e del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del valore contabile delle azioni acquisite, della frazione del capitale sottoscritto che esse rappresentano nonché del corrispettivo di tali azioni.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, lettera a), prima frase, alle azioni acquisite dalla società stessa ovvero da una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, allo scopo di essere distribuite al suo personale o al personale di una società collegata a quest'ultima. La distribuzione di queste azioni deve essere effettuata entro dodici mesi a decorrere dall'acquisizione di tali azioni.

Articolo 20

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 19:

- a) alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all'articolo 39;
- b) alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio;
- c) alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d'acquisto;
- d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso

di fusione, di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;

- e) alle azioni acquisite da un azionista a causa dell'omessa liberazione delle stesse;
- f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;
- g) alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d'una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni;

h) alle azioni interamente liberate emesse da una società d'investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma ed acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. L'articolo 15, paragrafo 4, terzo comma, lettera a) è applicabile. Tali acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.

2. Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1, lettere da b) a g) devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10 % del capitale sottoscritto.

3. In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento ad una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione deve essere obbligatoria qualora l'acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l'attivo netto diventi inferiore all'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 21

Le azioni acquisite in violazione degli articoli 19 e 20 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine, si applica l'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 22

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:

- a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;
- b) se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno:

- a) i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;
- b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
- c) in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso il corrispettivo delle azioni;
- d) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

Articolo 23

1. Una società non può anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli atti negoziali effettuati nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima. Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 24

1. L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 1 ed agli articoli 22 e 23.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.

Articolo 25

1. Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. Tuttavia, lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità del paragrafo 1, possono autorizzare l'aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che essi stabiliscono rispettando l'importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Nei limiti dell'importo stabilito, l'organo della società a tal uopo autorizzato decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. I poteri di quest'ultimo non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall'assemblea per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3. Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea concernente l'aumento di capitale di cui al paragrafo 1 o l'autorizzazione di aumentare il capitale di cui al paragrafo 2 è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

4. Il presente articolo si applica all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o fornite di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione dei titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

Articolo 26

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto de-

vono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.

Articolo 27

1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.

2. I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3 è applicabile.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio e per retribuire gli azionisti di una società assorbita o gli azionisti di una società oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla redazione della relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere da b) a f).

Articolo 28

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

Articolo 29

1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono

essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2. Gli Stati membri possono:

a) non applicare il paragrafo 1 alle azioni fornite di un diritto limitato di partecipazione alle distribuzioni ai sensi dell'articolo 15 e/o alla suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione; oppure,

b) permettere che quando il capitale sottoscritto di una società avente più categorie di azioni, per cui il diritto di voto o il diritto di partecipazione alla distribuzione ai sensi dell'articolo 15 o di suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione sono diversi, viene aumentato mediante l'emissione di nuove azioni in una sola di tali categorie, gli azionisti delle altre categorie esercitino il diritto di opzione solo dopo che gli azionisti della categoria in cui le azioni sono emesse abbiano esercitato lo stesso diritto.

3. L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato in conformità della direttiva 68/151/CEE. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall'assemblea. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L'assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell'articolo 40. La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

5. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate al paragrafo 4 possono dare il potere di escludere o di

limitare il diritto di opzione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella dei poteri previsti all'articolo 25, paragrafo 2.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione di tali titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

7. Non vi è esclusione del diritto d'opzione ai sensi dei paragrafi 4 e 5 quando, secondo la decisione sull'aumento del capitale sottoscritto, le azioni sono emesse a banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti della società in conformità dei paragrafi 1 e 3.

Articolo 30

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata ad una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza fissate all'articolo 40 fatti salvi gli articoli 36 e 37. Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

Articolo 31

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

Articolo 32

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione. Le legislazioni degli Stati membri fissano le modalità per l'esercizio di tale diritto. Esse possono negare tale

diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se queste ultime non sono necessarie, tenendo conto del patrimonio della società.

2. Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 33

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 32 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 34

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 6. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscano anche che la decisione di procedere ad una riduzione ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto.

Articolo 35

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale

sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza. Qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 40. La decisione forma l'oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;
- b) l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1;
- c) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti ad essi spettanti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Articolo 36

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni oggetto del ritiro;
- b) se il ritiro forzato è soltanto autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità;
- c) l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo;
- d) si applica l'articolo 32 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1; in tali casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorpo-

rato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione;

- e) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. L'articolo 30, paragrafo 1, e gli articoli 31, 33 e 40 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1.

Articolo 37

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro deve essere sempre deciso dall'assemblea.

2. L'articolo 32 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; in tali casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

3. Gli articoli 31, 33 e 40 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1.

Articolo 38

Nei casi di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 37, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

Articolo 39

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;
- b) queste azioni devono essere interamente liberate;
- c) le condizioni e le modalità del riscatto sono fissate dallo statuto o dall'atto costitutivo;
- d) il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1 o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;
- e) un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve;
- f) la lettera e) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto;
- g) quando, in seguito al riscatto, è previsto il versamento di un premio agli azionisti, tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, o da una riserva diversa da quella di cui al punto e) che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve, per coprire le spese di cui all'articolo 3, lettera j) o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare;
- h) il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 40

1. Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 29, paragrafi 4 e 5 ed agli articoli 30, 31, 35 e 38 devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

2. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

Articolo 41

1. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, e lettera b), nonché agli articoli 25, 26 e 29, se tali deroghe sono necessarie all'adozione o all'applicazione delle disposizioni tendenti a favorire la partecipazione dei lavoratori o di altre categorie di persone stabilite dalla legislazione nazionale al capitale delle imprese.

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli articoli 30, 31, 36, 37, 38 e 39 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale ed azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatarî aventi diritto di voto.

Articolo 42

Per l'applicazione della presente direttiva le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

Articolo 43

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, nel termine di due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3, lettere g), i), j) e k) alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Essi possono prevedere che le altre disposizioni della presente direttiva si applichino a tali società soltanto diciotto mesi dopo tale data.

Tuttavia questo termine può essere di tre anni per quanto riguarda gli articoli 6 e 9, e, di cinque anni per quanto riguarda le «unregistered companies» nel Regno Unito e in Irlanda.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

(77/92/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà di iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando che l'accesso alle attività di agente e di mediatore di assicurazioni e l'esercizio di tali attività non sono regolamentati in tutti gli Stati membri; che in alcuni esiste libertà di accesso e di esercizio, mentre in altri è prescritto tassativamente il possesso di un titolo per potere accedere alla professione;

considerando che, date le differenze esistenti negli Stati membri in merito alla delimitazione delle attività di agente e mediatore di assicurazioni, è necessario determinare con la massima esattezza le attività cui si applica la presente direttiva;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che, al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, siano adottate

direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri;

considerando che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, appare tuttavia opportuno facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate, segnatamente mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali ⁽³⁾ per evitare difficoltà ingiustificate per i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è subordinato ad alcuna condizione;

considerando che, per ovviare a eventuali difficoltà, le misure transitorie debbono consistere nell'ammettere, come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui esse sono disciplinate, l'esercizio effettivo dell'attività nello Stato membro di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza recente, qualora non sia richiesta una formazione preliminare, allo scopo di garantire che il beneficiario possiede cognizioni professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente nei Paesi Bassi, dove i mediatori a seconda delle loro conoscenze professionali sono divisi in più categorie, occorre prevedere un sistema equivalente per i cittadini degli altri Stati membri che intendono accedere all'una o all'altra delle categorie medesime; che il criterio più equo ed obiettivo da adottare a tal fine è costituito dal numero degli impiegati che il beneficiario ha od ha avuto alle sue dipendenze;

considerando anche che, quando l'attività di agente implica una procura permanente da parte di una o più società di assicurazioni, tale da conferire al beneficiario il potere di impegnare il nome della o delle

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 2. 8. 1971, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 9. 11. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62 e pag. 36/62.

società in questione per tutti o parte degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività, l'interessato deve poter accedere all'attività di mediatore nello Stato membro ospitante;

considerando che la presente direttiva non avrà più ragione di essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività in questione e del loro esercizio, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli saranno stati realizzati;

considerando che, qualora gli Stati membri subordinino anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella direttiva o l'esercizio di queste al possesso di cognizioni e attitudini professionali, la presente direttiva deve anche applicarsi a detta categoria di persone al fine di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 ⁽²⁾;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1612/68, vogliono esercitare, a titolo subordinato, le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività, purché rientrino nel gruppo ex 630 CITI dell'allegato III del programma generale per la eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento:

- a) l'attività professionale di coloro che mettono in relazione contraenti e società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro;
- b) l'attività professionale di quanti hanno il compito, in virtù di uno o più contratti o mandati, di presentare, di proporre e di preparare o di concludere contratti di assicurazione o di collaborare alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente in caso di sinistro, a nome e per conto, o soltanto per conto di una o più società di assicurazione;
- c) le attività delle persone diverse da quelle menzionate alle lettere a) e b), ma che agiscono per conto di queste, ed eseguono soprattutto lavori introduttivi, presentano contratti d'assicurazione o riscuotono premi, senza che tali operazioni possano comportare l'assunzione di un impegno verso il pubblico o da parte del pubblico.

2. Sono particolarmente contemplate dalla presente direttiva le attività svolte sotto le seguenti denominazioni di uso corrente negli Stati membri:

a) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera a):

— *in Belgio:*

- Courtier d'assurance
Verzekeringsmakelaar
- Courtier de réassurance
Herverzekeringsmakelaar

— *in Danimarca:*

- Juridiske og fysiske personer, som driver selvstændig virksomhed som formidler ved afsætning af forsikringskontrakter

— *in Germania:*

- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler

— *in Francia:*

- Courtier d'assurance
- Courtier d'assurance maritime
- Courtier de réassurance

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Insurance Broker — Reinsurance Broker — <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Mediatore di assicurazioni — Mediatore di riassicurazioni — <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Makelaar — Assurantiebezorger — Erkend assurantieagent — Verzekeringsagent — <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Insurance Broker; | <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agent; |
| <p>b) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>in Belgio:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agent d'assurance — Verzekeringsagent — <i>in Danimarca:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Forsikringsagent — <i>in Germania:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Versicherungsvertreter — <i>in Francia:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agent général d'assurance — <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agent — <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agente di assicurazioni — <i>nel Lussemburgo:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Agent principal d'assurance — Agent d'assurance — <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Gevolmachtigd agent — Verzekeringsagent | <p>c) per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1, lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>in Belgio:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Sous-agent — Sub-agent — <i>in Danimarca:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Underagent — <i>in Germania:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Gelegenheitsvermittler — Inkassant — <i>in Francia:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Mandataire — Intermédiaire — Sous-agent — <i>in Irlanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-agent — <i>in Italia:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Subagente — <i>nel Lussemburgo:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Sous-agent — <i>nei Paesi Bassi:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-agent — <i>nel Regno Unito:</i> <ul style="list-style-type: none"> — Sub-agent. |

Articolo 3

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima di stabilirsi o di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui è disciplinata la professione che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

Articolo 4

Qualora in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) o l'esercizio di questa siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato membro riconosce come prova sufficiente di queste cognizioni e attitudini l'esercizio effettivo di una delle attività considerate in un altro Stato membro:

- a) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario provi di avere svolto, per almeno tre anni, delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Articolo 5

1. Qualora uno Stato membro subordini l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o l'esercizio di questa a condizioni più severe di quelle che richiede per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), esso può, per l'accesso all'attività di cui al primo caso o il suo esercizio, esigere che l'attività in un altro Stato membro sia stata esercitata nel settore professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

- a) per quattro anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per due anni consecutivi come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario provi di avere svolto, per almeno tre anni, delle funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni;
- c) oppure per un anno, come indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, qualora il beneficiario dimostri di avere ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

All'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) è assimilata una attività esercitata dal beneficiario

conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) se essa comporta da parte di una o più società di assicurazione una procura permanente che consenta all'interessato di impegnare il nome della o delle società in questione per tutti o parte degli atti che rientrano nel normale esercizio della loro attività.

2. Tuttavia, nei Paesi Bassi l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o il suo esercizio sono inoltre soggetti alla condizione che l'attività stessa sia stata esercitata:

- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno dieci impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «makelaar»;
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno cinque impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «assurantiebezorger»;
- presso un'impresa nella quale il beneficiario ha diretto almeno due impiegati, se egli vuole accedere all'attività di «erkend assurantieagent».

Articolo 6

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) o il suo esercizio siano subordinati al possesso di cognizioni e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato membro riconosce come prova sufficiente del possesso di dette cognizioni e attitudini l'esercizio effettivo dell'attività considerata in un altro Stato membro:

- a) per due anni consecutivi come indipendente ovvero nell'esercizio di funzioni al servizio di uno o più agenti o mediatori di assicurazioni o di una o più società di assicurazioni;
- b) oppure per un anno, alle condizioni di cui alla lettera a) qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. L'esercizio effettivo per almeno un anno di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e la formazione ricevuta per una di queste attività sono considerate equipollenti alle condizioni previste al paragrafo 1.

Articolo 7

Nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, le attività in questione non devono essere cessate da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all'articolo 9, paragrafo 1. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini, esso deve essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 8

1. È considerato come esercitante un'attività di dirigente d'impresa ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, chiunque abbia svolto nell'attività corrispondente:

- a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;
- b) oppure la funzione di sostituto del capo d'azienda oppure quella di procuratore, qualora questa funzione implichi una responsabilità corrispondente a quella del capo d'azienda rappresentato.

2. È considerato come esercitante un'attività di dirigente d'impresa ai sensi dell'articolo 4 anche chiunque abbia svolto presso una società di assicurazione un'attività comprendente funzioni organizzative o di controllo del lavoro degli agenti.

3. Le funzioni di cui all'articolo 4, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) devono implicare responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione.

Articolo 9

1. La prova che le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soddisfatte è costituita da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che l'interessato dovrà allegare alla domanda presentata per esercitare nel paese ospitante una delle attività in questione.

2. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 13, le autorità e gli organismi competenti a rilasciare l'attestato di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Nel termine previsto dall'articolo 13, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla

Commissione le autorità e gli organismi ai quali deve essere presentata la domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all'articolo 2 ed i relativi documenti.

Articolo 10

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato.

3. I documenti rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 13, le autorità e gli organismi competenti a rilasciare i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Nel termine previsto dall'articolo 13, ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità e gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nello Stato membro ospitante le attività di cui all'articolo 2.

5. Qualora nello Stato membro ospitante debba essere comprovata la solvibilità, detto Stato considera come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio, gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro di origine o di provenienza.

Articolo 11

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo stesso Stato membro fa in modo che possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

Articolo 12

La presente direttiva rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali in materia di accesso alle attività in questione e del loro esercizio.

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ter-

mine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(77/93/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea;

considerando che il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che la lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno degli Stati membri ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione;

considerando che la necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organization) riveste un interesse mondiale;

considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e la stretta cooperazione degli Stati in seno all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante hanno già consentito, in una certa misura, un ravvicinamento delle legislazioni fitosanitarie;

considerando che, indipendentemente da detta cooperazione internazionale, è necessario armonizzare in modo più perfetto le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi negli Stati membri della Comunità;

considerando che è necessario istituire una protezione comune contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti da paesi terzi e, parallelamente alla soppressione progressiva degli ostacoli e dei controlli negli scambi intracomunitari, riorganizzare il sistema di vigilanza fitosanitaria;

considerando che, al riguardo, una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione negli Stati membri deve essere assolutamente vietata e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata;

considerando che la presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi e che è quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori;

considerando che taluni altri organismi nocivi, per particolari circostanze, hanno importanza soltanto per alcuni Stati membri e che è sufficiente lasciare a tali Stati la possibilità di sottoporre detti organismi nocivi al regime fitosanitario comunitario;

considerando che nel traffico intracomunitario viene attualmente effettuato un controllo fitosanitario dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altre voci, non soltanto nel paese speditore, ma anche nel paese destinatario; che occorre sopprimere progressivamente il

⁽¹⁾ GU n. 187 del 9. 11. 1965, pag. 2900/65.⁽²⁾ Parere reso il 13. 10. 1965 (non pubblicato nella GU).

secondo di questi controlli e che a tal fine è necessario rendere obbligatorio e rinforzare il controllo fitosanitario nel paese speditore allo scopo di escludere preventivamente ed in larga misura ogni pericolo d'introduzione nei paesi destinatari di organismi nocivi;

considerando che in caso di esito favorevole del controllo fitosanitario effettuato nello Stato membro speditore deve essere rilasciato, come regola generale, un certificato fitosanitario conforme al modello stabilito dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali;

considerando che allo scopo di evitare nuovi superflui controlli deve essere previsto, a talune condizioni, il rilascio di certificati fitosanitari di rispeditura per le partite di prodotti in questione provenienti da altri Stati membri munite di un certificato fitosanitario;

considerando che la soppressione dei controlli sistematici effettuati nello Stato membro destinatario può essere resa possibile qualora nello Stato membro speditore venga effettuato un controllo fitosanitario che garantisca che i prodotti sono esenti da organismi nocivi;

considerando che detta soppressione può essere posta in atto soltanto progressivamente in quanto deve anzitutto instaurarsi tra gli Stati membri una certa fiducia circa il buon funzionamento del sistema di controllo negli Stati membri speditori;

considerando che a questo riguardo sembra giustificato consentire che per un periodo di quattro anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva vengano ancora effettuati controlli sistematici nel paese destinatario, mentre tutte le altre disposizioni della presente direttiva dovranno già essere trasferite nelle legislazioni nazionali dopo due anni da tale notificazione;

considerando che al termine di detto periodo di quattro anni i controlli fitosanitari effettuati nel paese destinatario, per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate, ad eccezione dei tuberi-seme, saranno consentiti solo per motivi particolari o in misura limitata, salvo taluni controlli formali;

considerando che i suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere ammessi solo controlli occasionali;

considerando che è invece necessario che gli Stati membri prescrivano, per quanto riguarda i prodotti provenienti da paesi terzi, almeno i controlli riguardanti i principali vettori degli organismi nocivi;

considerando che è peraltro necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità per gli Stati membri di consentire deroghe ad alcune prescrizioni;

considerando che dovrà essere altresì riservata agli Stati membri la facoltà di adottare — in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi — disposizioni protettive non previste dalla presente direttiva;

considerando che, segnatamente in questo caso, è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE ⁽¹⁾;

considerando che la presente direttiva non pregiudica, in linea di massima, le disposizioni comunitarie che stabiliscono misure fitosanitarie; che ciò vale attualmente anche per le eventuali disposizioni fitosanitarie degli Stati membri relative alla protezione contro gli organismi nocivi che attaccano in generale i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati e per alcune altre misure fitosanitarie degli Stati membri concernenti sia i prodotti nazionali sia quelli importati;

considerando che la situazione dei dipartimenti francesi d'oltremare è diversa da quella esistente nelle altre parti della Comunità per quanto riguarda le condizioni prese nel loro insieme, concernenti il clima, le produzioni agricole e gli organismi nocivi, nonché le correnti di scambio; che non è quindi possibile applicare attualmente le disposizioni della presente direttiva a detti dipartimenti, prima di essere state adattate in maniera appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

2. La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi;

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

- b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;
- d) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di virus; di micoplasmi o di altri agenti patogeni;
- e) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone del servizio pubblico.

2. La presente direttiva riguarda il legname, solo se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel periodo 16 ottobre - 30 aprile in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punti 1 e 4.

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, ad abbreviare il periodo sopra indicato.

3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte dell'organismo nocivo di cui all'allegato I, parte A, lettera b), punto 3. Tuttavia, il paragrafo 1 si applica nel periodo 1° maggio - 15 settembre qualora tale organismo nocivo sia giovane e mobile.

4. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

5. Gli Stati membri possono prescrivere che gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio né allo stato isolato né depositati su oggetti diversi da quelli che li riguardano, elencati nella suddetta parte di allegato.

6. Gli Stati membri indicati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, possono prescrivere che

- a) gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, che li riguardano,
- b) i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, che li riguardano, se contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,

non possono essere introdotti nel loro territorio.

7. Gli Stati membri possono prescrivere che l'introduzione di organismi allo stato isolato, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possano essere considerati nocivi, è vietata nel loro territorio o soggetta ad una speciale autorizzazione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato.

2. Gli Stati membri possono:

- a) prescrivere che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato III, parte B che li riguardano, non possono essere introdotti nel loro territorio;
- b) esigere dagli altri Stati membri, dai quali i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, eccettuati i punti 9 e 10, vengono introdotti nel loro territorio, un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

2. Gli Stati membri possono:

- a) prescrivere che i requisiti particolari contemplati nell'allegato IV, parte A, punti 1, 2, 3 o 5, si applicano anche ai paesi terzi non menzionati in tali punti quando questi paesi non pongono

alcuna condizione equivalente per quanto riguarda il legname originario dei paesi terzi che vi sono menzionati a fronte;

- b) prescrivere che i vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, che li riguardano, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato;
- c) esigere dagli altri Stati membri dai quali i prodotti vegetali specificati nell'allegato IV, parte A, punti 1, 2, 3 o 5 sono introdotti nel loro territorio un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

- a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
- b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;
- c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5, 6 o 7 o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

3. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Articolo 7

1. Quando può ritenersi che, sulla base dell'ispezione prescritta dall'articolo 6, le condizioni ivi speci-

ficite sono soddisfatte, viene rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quella dello Stato membro destinatario. Per quanto riguarda le altre voci, i termini «vegetali o prodotti vegetali descritti» vengono sostituite nel certificato dai termini «voci descritte».

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore.

3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 8

1. Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da una nuova ispezione, conforme alle disposizioni dell'articolo 6, se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell'allegato VIII, parte A.

2. Quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell'imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, il secondo Stato membro è dispensato dall'effettuare una nuova ispezione conforme alle disposizioni dell'articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di spedizione conforme al modello dell'allegato VIII, parte B e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quella dello Stato membro destinatario. Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso. Tale certificato può essere denominato «certificato fitosanitario di riesportazione».

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese rispeditore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione, i prodotti in parola devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

- a) l'ultimo certificato fitosanitario o sua copia certificata conforme,
- b) l'ultimo certificato fitosanitario di rispedizione,
- c) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b) o loro copie certificate conformi.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, eccetto i punti 1, 2, 3 lettera b), 4 lettera b), 5, 6, 35 e 36, originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, devono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati, oltre che dai certificati di cui agli articoli 7 e 8, da un certificato fitosanitario conforme al modello dell'allegato VIII, parte A, rilasciato nel paese di cui sono originari o da una copia certificata conforme dello stesso.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali elencati nell'allegato VI, introdotti nel loro territorio, devono essere disinfettati efficacemente, fin dal loro arrivo, contro la cocciniglia di San José. Non esigono tuttavia tale disinfezione quando sia garantito che non sussiste il pericolo di una diffusione della cocciniglia di San José.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, ad esigere che i vegetali di cui al paragrafo 1 vengano disinfettati prima di entrare nel loro territorio.

Articolo 11

1. Gli Stati membri possono prescrivere che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci, nonché i loro imballaggi ed i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto, siano sottoposti, al momento dell'introduzione nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro, a un controllo circa l'osservanza dei divieti e delle restrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri si adoperano affinché tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci, sempreché non ne sia vietata l'introduzione ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, siano assoggettati a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie soltanto nei casi seguenti:

- a) i certificati prescritti dagli articoli 4, 5, 7, 8 o 9 non vengono esibiti;
- b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non vengono introdotti attraverso i punti d'entrata prescritti;
- c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono presentati regolarmente ad un controllo ufficiale ammesso in conformità del paragrafo 3;
- d) questi divieti o restrizioni sono stabiliti in base all'articolo 18.

2. Essi non possono esigere nessuna dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario.

3. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate ad eccezione dei tuberi-seme, oltre ad un controllo ufficiale sull'identità e sulle condizioni contemplate nel paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere controlli ufficiali sistematici al fine di accertare il rispetto delle disposizioni adottate in base agli articoli 3 e 5 soltanto:

- a) se esiste un serio motivo che faccia ritenere che una delle suddette disposizioni non sia stata rispettata;
- b) se i vegetali in parola sono originari di un paese terzo e se non è già stato effettuato un esame in un altro Stato membro secondo le disposizioni contemplate nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

In tutti gli altri casi i controlli ufficiali degli ortofrutticoli e delle patate, ad eccezione dei tuberi-seme, sono effettuati soltanto occasionalmente per sondaggio. I controlli si considerano occasionali quando sono effettuati su non più di un terzo delle partite introdotte in provenienza da un determinato Stato membro e sono distribuiti il più armoniosamente possibile nel tempo e sull'insieme dei prodotti.

4. Allorché viene constatato che una parte di una partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci intro-

dotti è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, l'introduzione dell'altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi a seguito di un frazionamento.

5. Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rimpedimento presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano muniti di un timbro di entrata del servizio competente che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono, per l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci specificati nell'allegato V ed in provenienza da paesi terzi, almeno:

- a) che questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:
 - che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A,
 - per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,
 - per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, parte A, che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;
- b) che essi devono essere accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 4, 5, 7, 8 o 9 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore.

2. Il paragrafo 1 si applica nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti in uno Stato membro dopo transito in un altro Stato membro dove già siano state effettuate le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Gli Stati membri possono prescrivere che le misure previste all'articolo 8 si applichino ai suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi.

Articolo 13

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi, possono

- a) prevedere, in generale o in casi singoli, deroghe
 - i) all'articolo 4, paragrafo 1 per quanto riguarda la riduzione del periodo menzionato nell'allegato III, parte A, punto 8,
 - ii) all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 10 ed all'articolo 12 per il transito nel loro territorio nonché per il traffico diretto tra due località del loro territorio, con transito nel territorio di un altro paese,
 - iii) all'articolo 12, se i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono direttamente spediti da un altro Stato membro nel loro territorio transitando nel territorio di un paese terzo,
 - iv) agli articoli 5, 10 e 12 se trattasi
 - di oggetti di trasloco,
 - di piccoli quantitativi di vegetali o di prodotti vegetali o di derrate alimentari o alimenti per animali, qualora siano destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o se sono destinati al consumo durante il trasporto,
 - di vegetali provenienti da terreni situati nella zona di frontiera di un altro paese e la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole, vicini e situati nella zona di frontiera del loro territorio,
 - di vegetali destinati alla piantagione ed alla moltiplicazione in terreni situati nella loro zona di frontiera la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole, vicini e situati nella zona di frontiera di un altro paese;

- b) prevedere, in casi singoli, deroghe
- i) all'articolo 3, paragrafo 1 ed all'articolo 12, per il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punti 1 e 4, se si tratta di fiori recisi leggermente contaminati;
 - ii) all'articolo 3, paragrafo 1 ed all'articolo 12, per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera a), punto 2, se si tratta di frutti leggermente contaminati,
 - iii) all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 ed all'articolo 12 in caso di contaminazione più che leggera dei frutti da parte della cocciniglia di San José,
 - iv) all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase ed all'articolo 12,
 - v) all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 12, se la contaminazione di taluni vegetali o prodotti vegetali da parte di taluni organismi nocivi è leggera e se tali organismi nocivi già esistono all'interno della Comunità;
- c) prevedere in casi singoli, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, deroghe
- i) all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 8 e agli articoli 5 e 12 per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale,
 - ii) all'articolo 5, paragrafo 1 ed all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda il requisito di cui all'allegato IV, parte A, punti 1 e 5,
 - iii) all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda il requisito di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate, a condizione che sia richiesta una constatazione ufficiale che tali tuberi-seme sono originari di regioni in cui non è stato osservato alcun sintomo di contaminazione per quanto riguarda i virus elencati nell'allegato I, parte A, lettera e), punto 2, dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

2. Per le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate a questo riguardo. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 ed entro sei mesi dall'adozione di dette disposizioni, può essere deciso se esse debbano essere soppresse o modificate.

3. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché tali deroghe non siano già possibili ai sensi del paragrafo 1.

4. Per le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 3, per ogni singolo caso, è richiesta una constatazione ufficiale che le condizioni per la concessione della deroga sono soddisfatte.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe accordate conformemente al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 3. La Commissione informa annualmente gli altri Stati membri su tali comunicazioni.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere dispensati da tali comunicazioni.

6. Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci in un altro Stato membro; se quest'ultimo rinuncia all'applicazione dei succitati articoli da parte dello Stato membro speditore.

Articolo 15

1. Quando uno Stato membro ritiene che esista un imminente pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di organismi nocivi, anche non specificati negli allegati, può adottare provvisoriamente le necessarie misure complementari destinate a proteggerlo dal suddetto pericolo. Esso comunica senza indugio agli altri Stati membri ed alla Commissione le misure adottate, esponendone i motivi.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 si decide se le misure adottate dallo Stato membro debbano essere soppresse o modificate. Finché non sia stata adottata una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate.

Articolo 16

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 18

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari, purché tali misure siano previste anche per la produzione locale.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VII, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

Articolo 19

La direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, relativa alla lotta contro la cocciniglia di San José ⁽¹⁾, è modificata come indicato in appresso:

a) All'articolo 7 viene aggiunto il seguente paragrafo 2 e il testo attuale di detto articolo diventa il paragrafo 1:

«2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.»

b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), i termini «articolo 7» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 1».

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 5.

a) alle limitazioni previste all'articolo 11, paragrafo 3, entro un termine di quattro anni,

b) alle altre disposizioni della presente direttiva, entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva stessa.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO I

A. ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

a) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:

1. *Cacoecimorpha pronubana* (Hb.)
2. *Ceratitidis capitata* (Wied.)
3. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
4. *Epichoristodes acerbella* (Walk.) Diak.
5. *Hylurgopinus rufipes* Eichh.
6. *Hyphantria cunea* (Drury)
7. *Laspeyresia molesta* (Busck)
8. *Popillia japonica* Newman
9. *Rhagoletis cingulata* (Loew)
10. *Rhagoletis fausta* (Osten Sacken)
11. *Rhagoletis pomonella* (Walsh)
12. *Scaphoideus luteolus* Van Duz.
13. *Scolytus multistriatus* (Marsh.)
14. *Scolytus scolytus* (F.)
15. *Spodoptera littoralis* (Boisd.)
16. *Spodoptera litura* (F.)

b) Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte:

1. *Heterodera pallida* Stone
2. *Heterodera rostochiensis* Woll.
3. *Quadrastipidiotus perniciosus* (Comst.)

c) Batteri:

1. *Aplanobacter populi* Ridé
2. *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.
3. *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

d) Crittogame:

1. *Angiosorus solani* Thirum. et O'Brien [syn. *Thecaphora solani* Barrus]
2. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
3. *Ceratocystis ulmi* (Buism.) C. Moreau
4. *Chrysomyxa arctostaphyli* Diet.
5. *Cronartium comptoniae* Arthur
6. *Cronartium fusiforme* Hedgc. et Hunt ex Cumm.
7. *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai
8. *Endocronartium harknessii* (J. P. Moore) Y Hiratsuka [syn. *Peridermium harknessii* (J. P. Moore)]
9. *Endothia parasitica* (Murrill) P. J. et H. W. Anderson
10. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito
11. *Hypoxylon pruinae* (Klotzsche) Cke.
12. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis

13. *Melampsora medusae* Thüm [syn. *M. albertensis* Arthur]
14. *Mycosphaerella populorum* Thomp. (*Septoria musiva* Peck)
15. *Ophiostoma* (*Ceratocystis*) *roboris* C. Georgescu et I. Teodoru
16. *Poria weirii* Murr.
17. *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.

e) **Virus e micoplasmi:**

1. Virus nocivi e micoplasmi di *Cydonia* Mill., *Fragaria* (Tourn.) L., *Ligustrum* L., *Malus* Mill., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rosa* L., *Rubus* L., *Syringa* L.
2. Virus e micoplasmi della patata (*Solanum tuberosum* L.):
 - a) potato spindle tuber virus
 - b) potato yellow dwarf virus
 - c) potato yellow vein virus
 - d) altri virus nocivi e micoplasmi purché inesistenti nella Comunità
3. Rose wilt
4. Tomato bunchy top virus
5. Tomato ring spot virus
6. Virus nocivi e micoplasmi della vite (*Vitis* L. partim)
7. Necrosi del floema dell'Olmo (*Ulmus* L.)

f) **Fanerogame:**

- *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

B. ORGANISMI NOCIVI DI CUI PUÒ ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNI STATI MEMBRI

a) **Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:**

Specie	Stato membro
1. <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby	Italia
2. <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wied.)	Italia
3. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	Italia
4. <i>Busseola fusca</i> (Hamps.)	Italia
5. <i>Dacus dorsalis</i> Hendel	Italia
6. <i>Dialeurodes citri</i> (Ashm.)	Italia
7. <i>Diaphorina citri</i> (Kuway)	Francia, Italia
8. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Italia
9. <i>Iridomyrmex humilis</i> Mayr	Francia, Italia
10. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Danimarca, Irlanda, Regno Unito
11. <i>Phoracantha semipunctata</i> (F.)	Italia
12. <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.)	Francia, Italia
13. <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuw.)	Francia, Italia
14. <i>Toxoptera citricida</i> (Kirk.)	Francia, Italia
15. <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio	Francia, Italia

b) Batteri:

Specie	Stato membro
Xanthomonas citri (Hasse) Dowson	Francia, Italia

c) Crittogame:

Specie	Stato membro
1. Cronartium ribicola J. C. Fischer	Italia
2. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf	Italia
3. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow	Italia
4. Diplodia natalensis P. Evans	Italia
5. Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins	Italia
6. Phytophthora cinnamomi Rands.	Irlanda
7. Scleroderris lagerbergii Gremmen	Irlanda

d) Virus:

Specie	Stato membro
Virus degli agrumi (Citrus L.)	Francia, Italia

ALLEGATO II

A. ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Anarsia lineatella</i> Zell.	Ribes L. e Rubus L., ad eccezione dei frutti Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.
2. <i>Diarthronomyia chrysanthemi</i> Ahlb.	Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim)
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiore e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium cepa</i> L., di <i>Allium porrum</i> L. e di <i>Allium schoenoprasum</i> destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)
5. <i>Gracilaria azaleella</i> Brants	Azalee (<i>Rhododendron</i> L. partim)
6. <i>Lampetia equestris</i> F.	Bulbi da fiore
7. <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.)	Tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
8. <i>Rhagoletis cerasi</i> L.	Frutti di ciliegi (<i>Prunus avium</i> L. e <i>Prunus cerasus</i> L.)
9. Scolytidae delle conifere	Legname di conifere con corteccia, proveniente dai paesi delle zone temperate e subartiche extraeuropee
10. <i>Viteus vitifolii</i> (Fitch.)	Viti (<i>Vitis</i> L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi

b) Batteri:

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Corynebacterium insidiosum</i> (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)
2. <i>Corynebacterium michiganense</i> (E.F. Sm.) Jensen	Pomodori (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) ad eccezione dei frutti
3. <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burk. et al. [syn. <i>Pectobacterium parthenii</i> var., <i>dianthicola</i> Hellmers]	Garofani (<i>Dianthus</i> L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
4. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkh.) Starr. et Burk.	Garofani (<i>Dianthus</i> L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
5. <i>Pseudomonas gladioli</i> Severini [syn. <i>P. marginata</i> (McCull.) Stapp]	Bulbi di gladiolo (<i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.) e di fnesia (<i>Freesia</i> Klatt)
6. <i>Pseudomonas pisi</i> (Sackett)	Sementi di piselli (<i>Pisum sativum</i> L.)

Specie	Oggetto della contaminazione
7. <i>Pseudomonas solanacearum</i> (E.F. Sm.) Jensen	Tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), nonché pomodori (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) e melanzane (<i>Solanum melongena</i> L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. <i>Pseudomonas woodsii</i> (E.F. Sm.) Stev.	Garofani (<i>Dianthus</i> L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
9. <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dows.	Pomodori (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) ad eccezione dei frutti

d) Virus e micoplasmii:

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Atropellis</i> spp.	Pinus L.
2. <i>Didymella chrysanthemi</i> (Tassi) Garibaldi et Gullino [syn. <i>Mycosphaerella ligulicula</i> Baker et al.]	Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim)
3. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f. sp. <i>gladioli</i> (Massey) Syd. et Hans.	Bulbi di fresia (<i>Freesia Klatt</i>), di gladiolo (<i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.), di croco (<i>Crocus</i> L.) e di iris (<i>Iris</i> L.)
4. <i>Guignardia baccae</i> (Cav.) Jacz.	Vite (<i>Vitis</i> L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. <i>Ovulinia azaleae</i> Weiss	Azalee (<i>Rhododendron</i> L. partim)
6. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wr.) van Beyma	Garofani (<i>Dianthus</i> L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	Piante di fragola (<i>Fragaria</i> Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. <i>Puccinia horiana</i> P. Henn.	Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim)
9. <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge	Gerani (<i>Pelargonium</i> l'Herit. partim)
10. <i>Sclerotinia bulborum</i> (Wakk.) Rehm	Bulbi da fiore
11. <i>Sclerotinia convoluta</i> Drayt.	Rizomi di iris (<i>Iris</i> L.)
12. <i>Septoria gladioli</i> Pass.	Bulbi da fiore
13. <i>Stromatinia gladioli</i> (Drat.) Whet.	Bulbi da fiore
14. <i>Uromyces</i> spp.	Gladioli (<i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.)
15. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berth.	Luppolo (<i>Humulus lupulus</i> L.)

d) Virus e micoplasmii:

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet leaf curl virus	Barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.) destinate alla piantagione ad eccezione delle sementi
2. <i>Chrysanthemum stunt</i> virus	Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
3. Stolbur	Vegetali di Solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)

B. ORGANISMI NOCIVI LA CUI INTRODUZIONE PUÒ ESSERE VIETATA IN ALCUNI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:

Specie	Oggetto della contaminazione	Stato membro
1. <i>Cephalcia alpina</i> Klug	Larix Mill. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
2. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito
3. <i>Eurytoma amygdali</i> End.	Frutti e sementi di mandorli (<i>Prunus amygdalus</i> Batsch)	Italia
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	Picea A. Dietr. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
5. <i>Helicoverpa armigera</i> Hübner	Garofani (<i>Dianthus</i> L.), crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim), gerani (<i>Pelargonium</i> l'Herit.) e pomodori (<i>Solanum lycopersicum</i> L.), ad eccezione delle sementi, dei frutti e dei fiori recisi	Irlanda Regno Unito
6. <i>Ips amitinus</i> Eichh.	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito
7. <i>Ips cembrae</i> Heer	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
8. <i>Ips duplicatus</i> Sahlb.	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito
9. <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
10. <i>Ips typographus</i> Heer	Legname di conifere con corteccia	Irlanda Regno Unito
11. <i>Pristiphora abietina</i> Christ.	Picea A. Dietr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)

b) Batteri:

Specie	Oggetto della contaminazione	Stato membro
<i>Corynebacterium flaccumfaciens</i> (Hedges) Dows.	Sementi di fagioli (<i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.) destinati alla piantagione	Italia

c) Crittogame:

Specie	Oggetto della contaminazione	Stato membro
1. <i>Ascochyta chlorospora</i> Speg.	Mandorli (<i>Prunus amygdalus</i> Batsch)	Italia
2. <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. et Br.	Agrumi (<i>Citrus</i> L.)	Italia
3. <i>Cryptosporiopsis curvispora</i> (Pk) Gremmen	Meli (<i>Malus pumila</i> Mill.)	Italia
4. <i>Gloeosporium limeticola</i> Clausen	Agrumi (<i>Citrus</i> L.)	Italia, Francia
5. <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai paesi esterni alla Comunità	Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
6. <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema, purché questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più che leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), esclusi i tuber-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale	Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
7. <i>Urocystis cepulae</i> Frost	Piante di <i>Allium</i> spp. destinate alla piantagione o alla moltiplicazione	Irlanda

ALLEGATO III

A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Designazione	Paesi di origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2. Vegetali di <i>Larix</i> Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia
3. Vegetali di <i>Tsuga</i> Carr. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. Vegetali di <i>Populus</i> L. e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5. Corteccia isolata di conifere (Coniferae)	Paesi delle zone temperate e subartiche extraeuropee
6. Corteccia isolata di <i>Castanea</i> Mill. e di <i>Quercus</i> L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, URSS
7. Corteccia isolata di <i>Populus</i> L.	Paesi d'America
8. Dal 16 aprile al 30 settembre. Vegetali dei generi: <i>Acacia</i> Tourn. ex L., <i>Acer</i> L., <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Euonymus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Ligustrum</i> L., <i>Maclura</i> , <i>Malus</i> Mill., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Ptelea</i> , <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sorbus</i> L., <i>Symphoricarpos</i> Duham, <i>Syringa</i> L., <i>Tilia</i> L., <i>Ulmus</i> L., <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti, sementi e parti di piante per ornamento	Tutti i paesi, a meno che il paese d'origine, se si tratta di uno Stato membro, e tutti i paesi attraverso i quali passano i vegetali siano indenni dal <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> o che la regione di produzione e tutte le regioni per le quali i vegetali passano siano riconosciute indenni da questo organismo nocivo, conformemente alla procedura prevista all'articolo 16
9. Vere sementi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.) e di altre specie solanacee (<i>Solanum</i>) a tuberi	Tutti i paesi
10. Corteccia isolata di olmo (<i>Ulmus</i> L.)	Tutti i paesi

B. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI PUÒ ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNI STATI MEMBRI

Designazione	Stato membro
1. Vegetali d'agrumi (<i>Citrus</i> L.)	Francia, Italia
2. Piante di Eucalipto (<i>Eucalyptus</i> l'Herit.); ad eccezione dei frutti e delle sementi	Italia
3. Legno e vegetali della vite (<i>Vitis</i> L. partim) ad eccezione dei frutti, sementi e materiali senza radici di moltiplicazione vegetativa	Germania

Designazione	Stato membro
4. Piante di <i>Chaemaecyparis lawsoniana</i> (Murr.) Parl. «elwoodii», <i>Chaemaecyparis pisifera</i> «Boulevard», <i>Rhododendron impeditum</i> Balf. f. et Sm. <i>Daboecia</i> spp.	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
5. Corteccia isolata di conifere in provenienza dalle zone temperate e subartiche dell'Europa	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
6. Corteccia isolata di <i>Picea</i> A. Dietr. in provenienza dalle zone temperate e subartiche dell'Europa	Regno Unito (Gran Bretagna)
7. <i>Berberis</i> spp. diverse dalle seguenti specie e sottospecie <i>Berberis aggregata</i> Schn. <i>Berberis dictyophylla</i> Franch. <i>Berberis Koreana</i> Palib. <i>Berberis rubrostilla</i> Chitt. <i>Berberis wilsonae</i> Hemsl. <i>Berberis parvifolia</i> Sprague <i>Berberis prattii</i> Schn. <i>Berberis thunbergii</i> DC. Tutte le altre specie a foglie persistenti, escluse le <i>Mahoberberis</i> Schn.	Danimarca, Irlanda

ALLEGATO IV

A. REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. Legname di conifere originario dei paesi delle zone temperate e subartiche extra-europee	Il legname è scortecciato
2. Legname di Castanea e di Quercus originario dei paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato. Constatazione ufficiale che il suo tenore di acqua non supera il 20 % calcolato sulla materia secca
3. Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da <i>Ophiostoma roboris</i> o <i>Endothia parasitica</i> o b) Il legname è scortecciato. Constatazione ufficiale che il suo tenore di acqua non supera il 20 % calcolato sulla materia secca
4. Legname di Castanea e di Quercus originario dei paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da <i>Endothia parasitica</i> o b) Il legname è scortecciato
5. Legname di <i>Populus</i> originario dei paesi d'America	Il legname è scortecciato
6. Legname di <i>Ulmus</i>	Il legname è scortecciato
7. Vegetali di Castanea a) originari di tutti i paesi b) originari di paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Endothia parasitica</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da <i>Ceratocystis fagacearum</i> e da <i>Ophiostoma roboris</i>

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
13. Vegetali di <i>Ulmus</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
14. Vegetali di <i>Ulmaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di <i>Ceratocystis ulmi</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze
15. Vegetali di <i>Crataegus</i> , <i>Cotoneaster</i> , <i>Cydonia</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyracantha</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Sorbus</i> e <i>Stranvaesia</i> , ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> dall'inizio dei due ultimi periodi vegetativi né sul campo di produzione né nelle sue immediate vicinanze e che in un raggio di almeno 5 km intorno al campo di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da parte dell' <i>Erwinia amylovora</i> durante lo stesso periodo
16. Vegetali di <i>Prunus</i> , purché non compresi nella voce 17, vegetali di <i>Rubus</i> , purché non compresi nella voce 18 e vegetali di <i>Cydonia</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Ribes</i> , <i>Rosa</i> e <i>Syringa</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmici nocivi, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
17. Vegetali delle seguenti specie: <i>Prunus amygdalus</i> <i>Prunus armeniaca</i> <i>Prunus brigantina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Prunus insititia</i> <i>Prunus nigra</i> <i>Prunus persica</i> <i>Prunus salicina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Prunus tomentosa</i> <i>Prunus triloba</i> e altre specie di <i>Prunus</i> sensibili al virus Sharka, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale a) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmici nocivi eccetto il Sharka dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo b) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina, — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka mediante indicatori di <i>Prunus</i> o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli — o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus Sharka mediante indicatori di <i>Prunus</i> o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo virus all'atto di tali controlli

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	<p>c) che non sono stati osservati sintomi di virus Sharka dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi né sui vegetali né su vegetali delle stesse specie del campo di produzione o delle immediate vicinanze</p>
<p>18. Vegetali di <i>Rubus idaeus</i>, <i>Rubus fruticosus</i>, <i>Rubus occidentalis</i>, destinati alla piantagione, originari dell'America settentrionale, del Giappone e di tutti gli altri paesi nei quali si è avuto conoscenza di una contaminazione di <i>Rubus</i> da tomato ring spot virus</p>	<p>a) Trattamento efficace contro gli afidi</p> <p>b) Constatazione ufficiale</p> <p>aa) che i vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il tomato ring spot virus e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli — o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus tomato ring spot e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli <p>bb) che i vegetali provengano da un campo di produzione in cui il terreno e i vegetali siano esenti da tomato ring spot virus e sul quale non siano stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi</p>
<p>19. Vegetali di <i>Rubus idaeus</i>, <i>Rubus fruticosus</i> e <i>Rubus occidentalis</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di un paese nel quale si è avuto conoscenza di una contaminazione da raspberry leaf curl virus</p>	<p>a) Trattamento efficace contro gli afidi</p> <p>b) Constatazione ufficiale</p> <p>aa) che i vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il raspberry leaf curl virus e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	<p>— o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus raspberry leaf curl e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli</p> <p>bb) che i vegetali provengano da un campo di produzione esente da raspberry leaf curl virus e sul quale non siano stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi</p>
20. Vegetali di <i>Vitis</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da micoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
21. Vegetali di <i>Fragaria</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, purché non compresi nella voce 22	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p> <p>b) e che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora fragariae</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p>
22. Vegetali di <i>Fragaria</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'America settentrionale	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine gemogliate da semina,</p> <p>— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano direttamente da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno lo strawberry vein banding virus, lo strawberry witches' broom virus e lo strawberry latent C. virus e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli</p> <p>— o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale ri-</p>

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
	<p>guardante i virus sopra menzionati e rivelatisi esenti da questi virus all'atto di tali controlli</p> <p>b) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da micoplasmi nocivi dall'inizio degli ultimi quattro periodi vegetativi completi</p> <p>c) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora fragariae</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p>
23. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il <i>Corynebacterium sepedonicum</i> e il <i>Synchytrium endobioticum</i> sono state osservate.
24. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> originari dei paesi terzi	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>— che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da <i>Corynebacterium sepedonicum</i> e da <i>Synchytrium endobioticum</i>, razze diverse dalla razza comune europea, e</p> <p>che non si sono osservati sintomi di <i>Synchytrium endobioticum</i> dall'inizio di un periodo adeguato né sul campo di produzione né nelle vicinanze immediate</p> <p>— o che nel paese d'origine sono state osservate disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie, conformemente alla procedura dell'articolo 16</p>
25. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> ad eccezione delle patate di primizia, originari dei paesi d'America e dei paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber virus	Soppressione della facoltà germinativa
26. Tuberi-seme di <i>Solanum tuberosum</i>	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di <i>Solanum tuberosum</i> sono originari di un campo di produzione esente da <i>Heterodera rostochiensis</i> e da <i>Heterodera pallida</i>
27. Vegetali di Solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
28. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	<p>Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Verticillium albo-atrum</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p>
29. Vegetali di <i>Chrysanthemum</i> ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da <i>Chrysanthemum stunt virus</i>, all'atto di test virologici</p> <p>o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt virus</i>, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura</p> <p>b) che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione</p> <p>c) che i vegetali e le talee provengono da ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> durante tale periodo — e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia Horiana</i> durante i tre mesi che precedono la spedizione <p>d) che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di <i>Didymella chrysanthemi</i> né sulle talee né sui vegetali da cui provengono le talee</p> <p>o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di <i>Didymella chrysanthemi</i> né sulle talee né nell'ambiente circostante</p>
30. Vegetali di <i>Dianthus caryophyllus</i> ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	<p>Constatazione ufficiale</p> <ul style="list-style-type: none"> — che i vegetali provengono da varietà di origine risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i>, <i>Pseudomonas caryophylli</i>, <i>Pseudomonas woodsii</i> e <i>Phialophora cinerescens</i> all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
31. Vegetali di <i>Gladiolus</i>	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che i vegetali sono originari di un paese noto per essere esente da <i>Uromyces</i> spp. o</p> <p>b) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Uromyces</i> spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p>
32. Bulbi di <i>Tulipa</i> e di <i>Narcissus</i>	<p>Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Ditylenchus dipsaci</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p>
<p>33. Vegetali di <i>Pelargonium X hortorum</i> (compreso il P. zonale) e di <i>P.X. domesticum</i> ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ring spot virus,</p> <p>a) nei quali non sono apparsi lo <i>Xiphinema americanum</i> o altri vettori del virus tomato ring spot e</p> <p>b) nei quali è noto il manifestarsi dello <i>Xiphinema americanum</i> o di altri vettori del tomato ring spot virus</p>	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali</p> <p>a) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus</p> <p>b) o sono della quarta generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti</p> <p>Constatazione ufficiale che i vegetali</p> <p>a) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus né nel suolo né sui vegetali</p> <p>b) sono della seconda generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti</p>
34. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	<p>Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da <i>Synchytrium endobioticum</i>, da <i>Heterodera pallida</i>, da <i>Heterodera rostochiensis</i> e da <i>Corynebacterium sepedonicum</i></p>
35. Vegetali con terra aderente originari del Giappone e dell'America settentrionale	<p>Constatazione ufficiale che la terra è risultata esente da organismi nocivi</p>
36. Terra contenente parti di vegetali o humus originari di paesi non europei	<p>Constatazione ufficiale che la terra è risultata esente da organismi nocivi</p>

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
37. Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dei paesi in cui è noto il manifestarsi del beet leaf curl virus	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da beet leaf curl virus</p> <p>b) e che non sono stati osservati sintomi del beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze</p>
38. Sementi di Medicago sativa	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>— che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che nessun sintomo è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o</p> <p>— che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione</p>
39. Sementi di Medicago sativa originarie dei paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>— che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni né nell'azienda né nelle immediate vicinanze</p> <p>— che al momento della raccolta la coltura si trova nel suo primo o secondo periodo vegetativo completo dopo la semina</p> <p>— che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa</p> <p>— che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina</p>
40. Sementi di Pisum sativum	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>— che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione da Pseudomonas pisi</p> <p>— oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall'inizio del secondo periodo vegetativo completo</p>

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
41. Sementi di <i>Solanum lycopersicum</i>	<p>Constatazione ufficiale</p> <ul style="list-style-type: none"> — che i semi provengono da regioni non contaminate dal tomato bunchy top virus e dal potato spindle tuber virus — che sui vegetali del campo di produzione da cui provengono le sementi non sono stati osservati sintomi di tomato bunchy top virus e di potato spindle tuber virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

B. REQUISITI PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DA ALCUNI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI E DI PRODOTTI VEGETALI

Vegetali e prodotti vegetali	Requisiti particolari	Stato membro
1. Legname di conifere originario di paesi diversi da quelli di cui all'allegato IV, parte A, punto 1	Il legname è scortecciato	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
2. Legname di <i>Castanea</i> e di <i>Quercus</i> , non scortecciato, originario dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che il legname proviene da regioni non contaminate da <i>Cronartium quercuum</i> e da <i>Cronartium fusiforme</i>	Italia
3. Legname di <i>Picea</i> originario di paesi diversi da quelli di cui all'allegato IV, parte A, punto 1	Il legname è scortecciato	Regno Unito (Gran Bretagna)
4. Vegetali di <i>Larix</i> , ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da <i>Cephalcia alpina</i>	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
5. Vegetali di <i>Picea</i> e <i>Pinus</i> , ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da <i>Scleroderris lagerbergii</i>	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)

Vegetali e prodotti vegetali	Requisiti particolari	Stato membro
6. Vegetali di <i>Picea</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da <i>Gilpinia hercyniae</i> e <i>Pristiphora abietina</i>	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
7. Vegetali di <i>Ulmus</i> e di <i>Zelkova</i> spp. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale a) che i vegetali hanno al massimo un anno di età e che la loro altezza totale non supera i 30 cm b) che le piante sono allevate in un vivaio, nelle cui immediate vicinanze o entro il vivaio medesimo non sono stati osservati sintomi di <i>Ceratocystis ulmi</i> per i due ultimi periodi vegetativi completi c) e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento per proteggerle contro i vettori di <i>Ceratocystis ulmi</i> mediante insetticidi adeguati	Danimarca Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
8. Vegetali di <i>Citrus</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo	Francia Italia
9. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i>	a) Constatazione ufficiale che i tuberi — provengono da regioni non contaminate da <i>Leptinotarsa decemlineata</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o da regioni in cui sono adottate misure per una lotta intensiva contro tali organismi nocivi — sono stati puliti e imballati in modo adeguato prima dell'esportazione	Danimarca Irlanda Regno Unito

Vegetali e prodotti vegetali	Requisiti particolari	Stato membro
	b) I tuberi sono trasportati in modo da evitare qualsiasi contaminazione da <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> , ad eccezione delle patate di primizia e dei tuberi-seme di patate	Soppressione della facoltà germinativa	Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)
11. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese terzo il cui elenco è redatto secondo la procedura dell'articolo 16	Irlanda Regno Unito
12. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> provenienti direttamente da tuberi-seme di patate originari di un paese terzo non appartenente all'elenco redatto secondo la procedura dell'articolo 16	Constatazione ufficiale che i tuberi sono stati sottoposti ai controlli effettuati per campione e risultati esenti da <i>Corynebacterium sepedonicum</i>	Irlanda
13. Vegetali di <i>Allium</i> spp. destinati alla piantagione o alla moltiplicazione	Constatazione ufficiale che non è stato riscontrato alcun sintomo di <i>Urocystis cepulae</i> nel campo di produzione dall'inizio del periodo vegetativo completo	Irlanda
14. Dal 1° aprile al 14 ottobre: vegetali (eccettuate le sementi) di <i>Beta</i> , <i>Brassica</i> , <i>Cichorium</i> , <i>Daucus</i> , <i>Lactuca</i> con foglie	a) Constatazione ufficiale che i vegetali — sono stati prodotti sotto installazioni fisse di vetro o plastica o provengono dalle regioni non contaminate da <i>Leptinotarsa decemlineata</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo o nelle quali sono prese misure di lotta intensiva contro tali organismi nocivi — sono stati puliti e imballati in modo adeguato prima della esportazione	Irlanda Regno Unito

Vegetali e prodotti vegetali	Requisiti particolari	Stato membro
	b) I vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi contaminazione da <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	
15. Vegetali di <i>Chrysanthemum</i> , di <i>Dianthus</i> e di <i>Pelargonium</i> , ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	<p>Constatazione ufficiale</p> <p>a) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Epichoristodes acerbellae</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Spodoptera litura</i> e <i>Helicoverpa armigera</i> dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali hanno subito un trattamento adeguato contro detti organismi</p>	<p>Danimarca Germania Francia Irlanda Regno Unito</p>
16. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è risultato esente da <i>Phytophthora cinnamomi</i>	<p>Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)</p>

ALLEGATO V

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che, per essere introdotti in tutti gli Stati membri, devono essere sottoposti ad esame fitosanitario da parte del paese d'origine o di spedizione

1. Vegetali, piantati o destinati ad essere piantati, ad eccezione delle sementi e piante di acquario
2. Seguenti parti di piante:
 - a) Fiori recisi e parti di piante per ornamento di:
 - Castanea
 - Chrysanthemum
 - Dianthus
 - Gladiolus
 - Prunus
 - Quercus
 - Rosa
 - Salix
 - Syringa
 - Vitis
 - b) Frutti freschi:
 - Citrus, ad eccezione dei limoni (*Citrus lemon* (L.) Burm. e *Citrus medica* L.)
 - Cydonia
 - Malus
 - Prunus
 - Pyrus
3. Tuberi di patate (*Solanum tuberosum* L.)
4. Legname di:
 - Castanea, Quercus e Ulmus
 - Conifere, originarie di paesi non europei
 - Populus, originario dell'America
5. Terra:
 - contenente parti di vegetali o humus; la torba non è considerata parte di vegetali o humes
 - aderente od aggiunta ai vegetali.

*ALLEGATO VI***Vegetali che devono essere sottoposti a disinfezione**

Vegetali dei generi Acacia, Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Maclura, Malus, Populus, Prunus, Ptelea, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus, Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus e Vitis, ad eccezione di frutti, sementi e parti di piante per ornamento.

ALLEGATO VII

Vegetali e prodotti vegetali che possono essere sottoposti ad un regime particolare

1. Cereali e loro derivati
 2. Leguminose secche
 3. Tuberi di manioca e loro derivati
 4. Residui della produzione di oli di origine vegetale
-

ALLEGATO VIII

A. MODELLO

CERTIFICATO FITOSANITARIO

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI N.

di:

al (ai): SERVIZIO (SERVIZI) PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI

di:

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

Numero e natura dei colli:

Marchio dei colli:

Provenienza:

Mezzo di trasporto previsto:

Punto di entrata previsto:

Quantità dichiarata e designazione del prodotto:

Designazione botanica delle piante:

Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati ispezionati, trovati esenti da nemici per cui è prescritta la quarantena e praticamente indenni da altri nemici pericolosi, e giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese di destinazione.

DISINFESTAZIONE E/O TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE

Data: Trattamento:

Prodotto chimico (sostanza attiva):

Durata e temperatura:

Concentrazione:

Informazione supplementare:

Dichiarazione supplementare:

Luogo del rilascio:

Nome dell'agente autorizzato:

.....

.....

Data:

(timbro del servizio)

(firma)

B. MODELLO

CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI N.

di: (paese rispeditore)

al (ai): SERVIZIO (SERVIZI) PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI

di: (paese(i) destinatario (destinatari))

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

Numero e descrizione dei colli:

Marchio dei colli:

Provenienza:

Mezzo di trasporto previsto:

Punto d'entrata previsto:

Quantità dichiarata e designazione del prodotto:

Designazione botanica delle piante:

Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in

..... (paese rispeditore) in provenienza da

(paese di origine) accompagnati dal certificato fitosanitario n. di cui si allega l'originale o la copia certificata conforme ; che essi sono imballati reimballati nell'imballaggio di origine in un nuovo imballaggio ; che in base al certificato fitosanitario originario e a un'ispezione supplementare sono stati giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese destinatario e che, durante il deposito (nel paese rispeditore)

i prodotti non hanno subito rischi di contaminazione o d'infezione.

DISINFESTAZIONE E/O TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE

Data: Trattamento:

Prodotto chimico (sostanza attiva):

Durata e temperatura:

Concentrazione:

Informazioni supplementari:

Dichiarazione supplementare:

Luogo del rilascio:

Nome dell'agente autorizzato:

Data:

(timbro del servizio)

(firma)

Da menzionare secondo i casi.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(77/94/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare ostacolano la libera circolazione di tali prodotti, possono creare condizioni difformi di concorrenza ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è perciò necessario procedere al ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che detto ravvicinamento presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà stabilire le definizioni e determinare le caratteristiche particolari applicabili a taluni gruppi di tali prodotti;

considerando che il termine «dietetico» (o «di regime») non ha il medesimo significato in tutti gli Stati membri e che questi ultimi debbono essere in grado di tener conto degli usi esistenti al momento dell'esecuzione della presente direttiva;

considerando che i prodotti di cui alla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutritive particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l'obiettivo nutritivo specifico, potrà pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi necessari per il controllo degli additivi nonché della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei diversi gruppi di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è una misura di applicazione di carattere tecnico e che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutritivo indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 27.

b) Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze alimentari particolari:

- i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato,
- ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti oppure
- iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.

3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato, mediante direttiva, le disposizioni particolari applicabili a taluni gruppi di prodotti definiti al presente articolo (direttive specifiche).

Articolo 2

1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all'obiettivo nutritivo particolare al quale sono destinati.

2. I prodotti definiti all'articolo 1 possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime».

Gli Stati membri possono tuttavia limitare l'impiego di tali indicazioni ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) i) o lettera b) i) e ii).

3. Nel commercio dei prodotti alimentari di consumo corrente e nella pubblicità ad essi relativa, gli Stati membri vietano:

- a) l'impiego delle qualifiche «dietetico» o «di regime», sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari;
- b) tutte le altre indicazioni o qualsiasi presentazione atta a fare credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1.

4. Tuttavia, a norma delle direttive specifiche — o, in loro mancanza, ai sensi delle disposizioni nazionali — per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un'alimentazione particolare può essere consentito menzionare tale proprietà.

Le stesse disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione viene fornita.

Articolo 3

I prodotti di cui all'articolo 1 debbono anche rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni previste all'articolo 1, purché tali modifiche siano ammesse a norma delle direttive specifiche ovvero, mancando queste, a norma delle disposizioni nazionali.

Articolo 4

1. L'etichettatura di un prodotto di cui all'articolo 1 e le modalità secondo cui esso è preparato, la sua presentazione e la relativa pubblicità non devono attribuire a tale prodotto proprietà preventive, curative e di guarigione di malattie dell'uomo né menzionare tali proprietà.

Le direttive specifiche o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere deroghe al primo comma in casi eccezionali e ben determinati.

2. Le direttive specifiche o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali fissano le modalità secondo le quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono fare allusione ad un regime o ad una categoria di persone cui è destinato un prodotto di cui all'articolo 1.

3. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

Articolo 5

1. Le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari in generale o di taluni prodotti alimentari determinati di consumo corrente si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 contiene inoltre le seguenti indicazioni:

- a) le caratteristiche nutritive particolari che accompagnano la denominazione. Tuttavia per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), iii), questa indicazione può essere sostituita dall'indicazione della loro destinazione;

- b) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il particolare processo di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutritive particolari;
- c) il valore energetico disponibile espresso in kJ e in kcal, nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi, per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e relativo al quantitativo proposto al consumo qualora il prodotto sia così presentato.

Tuttavia, se questo valore energetico è inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, le indicazioni in questione possono essere sostituite dalle diciture «valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 ml»;

- d) la quantità netta;
- e) le indicazioni previste, eventualmente, dalle direttive specifiche oppure, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali.
3. La presente direttiva non pregiudica le legislazioni nazionali che prevedono l'indicazione:
- di un elenco degli ingredienti, compresi gli additivi,
 - della data.

Articolo 6

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati soltanto sotto forma di preimballaggi e in modo che siano avvolti interamente dall'imballaggio.
2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere deroghe per il commercio al dettaglio; le indicazioni di cui all'articolo 5 devono in tal caso accompagnare il prodotto al momento della presentazione.

Articolo 7

1. Fatti salvi gli articoli 3, 5 e 12, gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva o nelle direttive specifiche, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
- di tutela delle proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazione d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 8

1. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, determina se necessario i requisiti di purezza delle sostanze aventi scopo nutritivo particolare e degli additivi il cui uso è autorizzato per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1.
2. Sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 9:
- a) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza di cui al paragrafo 1;
 - b) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei vari gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, compresa la definizione dei difetti e delle unità difettose.

Articolo 9

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato il «comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui le misure proposte sono state presentate al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 10

L'articolo 9 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è stato consultato per la prima volta in base all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 12

Entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri

modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata in modo da:

- ammettere, due anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in mancanza delle direttive specifiche;
- vietare, tre anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri

(77/95/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei tassametri formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli scambi di detti strumenti; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione ⁽⁴⁾, ha definito le procedure d'approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE; che, conformemente a tale direttiva, occorre fissare per i tassametri, le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento alle quali detti strumenti debbono rispondere per poter essere importati, commercializzati e liberamente usati dopo aver subito i controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai contatori cronochilometrici detti «tassametri».

Questi contatori sono definiti al punto 1.1 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 2

I tassametri sui quali possono essere apposti marchi e contrassegni CEE sono descritti in allegato.

Essi sono oggetto di una approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE alle condizioni definite nell'allegato II, punto 1.2.2 della direttiva 71/316/CEE e alle condizioni precisate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei tassametri muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima parziale CEE di cui all'allegato II, punto 3.1.1.2 della direttiva 71/316/CEE.

Spetta alle competenti autorità degli Stati membri assicurare l'espletamento, prima dell'entrata in servizio di detti strumenti, delle operazioni che completano la verifica prima CEE di cui al punto 7.3 dell'allegato della presente direttiva, se la regolamentazione nazionale lo prescrive e se le medesime non sono state precedentemente effettuate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano od intendono emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO

1. TERMINOLOGIA

1.1. Contatori cronochilometrici detti tassametri

I contatori cronochilometrici in appresso denominati «tassametri», sono strumenti che, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo sul quale sono installati e delle tariffe per le quali sono regolati, calcolano automaticamente ed indicano in qualsiasi momento della corsa l'importo dovuto dagli utilizzatori delle autopubbliche denominate tassi, in funzione delle distanze percorse e, al di sotto di una certa velocità, dei tempi di occupazione del veicolo, esclusi i vari supplementi la cui riscossione può essere autorizzata da regolamenti locali in vigore negli Stati membri.

Per i tassametri con dispositivi elettronici inseriti nella catena di misura, il presente allegato verrà completato secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 71/316/CEE. In attesa di tale completamento, i tassametri elettronici non possono ottenere l'approvazione CEE del modello.

1.2. Termini speciali

L'indicazione di un tassametro dipende, a prescindere dalla posizione tariffaria, dalla costante k dello strumento e da un coefficiente caratteristico w del veicolo sul quale lo strumento è installato. Questo coefficiente w è funzione della circonferenza effettiva u delle ruote del veicolo e del rapporto di trasmissione del numero dei giri delle ruote al numero dei giri dell'elemento installato sul veicolo per il suo raccordo al tassametro.

1.2.1. Costante k del tassametro

La costante k di un tassametro è una grandezza caratteristica che indica il tipo ed il numero dei segnali che lo strumento deve ricevere per fornire correttamente un'indicazione corrispondente ad una determinata distanza percorsa.

Questa costante k è espressa:

- a) in «giri per chilometro» (giri/km) oppure
- b) in «impulsi per chilometro» (impulsi/km),

se l'informazione relativa alla distanza percorsa dal veicolo è introdotta nel tassametro sotto forma di numero di giri del suo asse di comando (asse motore all'entrata dello strumento) o sotto forma di segnali elettrici.

1.2.2. Coefficiente caratteristico w del veicolo

Il coefficiente caratteristico w di un veicolo è una grandezza che indica la specie ed il numero dei segnali destinati al comando del tassametro che appaiono, per una determinata distanza percorsa, sull'elemento appositamente predisposto sul veicolo.

Questo coefficiente w è espresso:

- a) in «giri per chilometro» (giri/km) oppure
- b) in «impulsi per chilometro» (impulsi/km)

se l'informazione relativa alla distanza percorsa dal veicolo appare sotto forma d'indicazione del numero di giri dell'elemento che comanda il tassametro, o sotto forma di segnali elettrici.

Detto coefficiente varia in funzione di parecchi fattori, in particolare l'usura e la pressione dei pneumatici, il carico del veicolo, le condizioni del suo spostamento; esso deve essere determinato nelle condizioni normali di prova del veicolo (punto 1.2.7).

1.2.3. Circonferenza effettiva u delle ruote

La circonferenza effettiva u della ruota del veicolo che fa funzionare direttamente o indirettamente il tassametro è la distanza percorsa dal veicolo durante una rotazione

completa di questa ruota. Quando due ruote fanno funzionare in comune il tassmetro, la circonferenza effettiva è la media delle circonferenze effettive di ciascuna delle due ruote. Essa è espressa in millimetri.

La circonferenza effettiva u è in correlazione con il coefficiente caratteristico w del veicolo (punto 1.2.2): per questo motivo anche la circonferenza u , se è necessario conoscerla, deve essere determinata alle condizioni indicate al punto 1.2.7.

1.2.4. Dispositivo adattatore

Il dispositivo adattatore è destinato ad adattare il coefficiente caratteristico w del veicolo alla costante k del tassmetro.

1.2.5. Zona degli errori ammissibili delle indicazioni

La zona degli errori ammissibili di cui al punto 5 si riferisce soltanto allo strumento isolato del veicolo (errori propri dello strumento). I valori veri (punto 5) da utilizzare nella ricerca degli errori sono determinati in base alla costante k e alle tariffe per le quali lo strumento è stato regolato.

La zona degli errori ammissibili determina lo scarto massimo tollerato tra le indicazioni massima e minima.

1.2.6. Velocità di cambio del funzionamento

La velocità di cambio del funzionamento è la velocità con cui il funzionamento del dispositivo indicatore del tassmetro passa dalla base tempo alla base distanza percorsa o viceversa.

Essa si ottiene dividendo la tariffa «tempo» per la tariffa «distanza».

1.2.7. Condizioni normali di prova del veicolo (in particolare per la determinazione del coefficiente caratteristico).

Le «condizioni normali di prova del veicolo» sono realizzate quando:

- a) i pneumatici della ruota o delle ruote che fanno funzionare il tassmetro sono di un modello la cui circonferenza effettiva u corrisponde a quella che è servita a determinare il coefficiente caratteristico w .

Essi devono essere in buono stato e gonfiati alla pressione corretta.

- b) Il carico del veicolo è di 150 kg circa. (Questo carico corrisponde per convenzione al peso di due persone adulte, compreso il conducente).
- c) Il veicolo si muove spinto dal motore, su terreno piano ed orizzontale, in linea retta, ad una velocità di 40 ± 5 km/h.

Se le prove vengono effettuate in condizioni diverse (per esempio: pesi diversi, velocità diversa, come velocità a passo d'uomo, prove al banco...), ai relativi risultati saranno applicati i coefficienti correttivi necessari per riportare il loro valore a quello che sarebbe stato ottenuto nelle «condizioni normali di prova» definite qui sopra.

2. UNITÀ DI MISURA

Le sole unità di misura autorizzate per esprimere le indicazioni fornite o riportate dai tassometri sono le seguenti:

- il metro o il chilometro, per la distanza. Tuttavia, per tutto il periodo di transizione durante il quale è autorizzato nella Comunità l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale che figura nei capitoli C e D dell'allegato della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, concernente le unità di misura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE ⁽²⁾, le distanze potranno essere espresse in «yards» o in «miles» nel Regno Unito ed in Irlanda, se tali Stati lo desiderano;
- il secondo, il minuto o l'ora, per il tempo.

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

Il prezzo della corsa deve essere espresso nell'unità monetaria legale del paese d'immatricolazione del veicolo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. Dispositivo di misura, dispositivo calcolatore

3.1.1. Il tassametro deve essere realizzato in modo da calcolare ed indicare il prezzo della corsa basandosi unicamente sui dati seguenti:

- a) distanza percorsa (funzionamento in base alla distanza percorsa) quando la velocità del veicolo è superiore alla velocità di cambio del funzionamento;
- b) tempo (funzionamento in base al tempo) quando il veicolo si muove ad una velocità inferiore alla velocità di cambio del funzionamento ovvero quando il veicolo è fermo.

3.1.2. Il funzionamento in base alla distanza percorsa deve essere comandato dalle ruote; una retromarcia non deve però far regredire l'indicazione del prezzo o della distanza percorsa.

Il funzionamento in base al tempo deve essere comandato da un congegno ad orologeria che può essere messo in funzione soltanto azionando il dispositivo di comando del tassametro.

Se il congegno ad orologeria meccanico è a carica manuale, esso deve funzionare almeno per otto ore senza essere ricaricato, oppure per due ore qualora si abbia una ricarica ad ogni manovra manuale che precede la messa in funzione del tassametro.

Se il congegno ad orologeria meccanico è a carica elettrica, esso deve ricaricarsi automaticamente.

Il congegno ad orologeria elettrico deve essere in grado di funzionare in qualsiasi momento.

3.1.3. Nel caso di funzionamento in base alla distanza percorsa e per ciascuna posizione tariffaria, l'indicazione deve cambiare per la prima volta dopo che sarà stata percorsa una distanza iniziale stabilita in base ai regolamenti in materia di tariffe vigenti nei vari Stati membri. I successivi incrementi dell'indicatore debbono corrispondere a distanze uguali tra di loro.

Nel caso di funzionamento in base al tempo e per ciascuna posizione tariffaria, l'indicazione deve cambiare per la prima volta dopo un tempo iniziale stabilito in base ai regolamenti in materia di tariffe vigenti nei vari Stati membri. I successivi incrementi dell'indicatore debbono corrispondere a tempi uguali tra di loro.

In assenza di cambio della base di funzionamento il rapporto esistente fra la distanza iniziale e la distanza corrispondente agli incrementi successivi deve essere uguale, qualunque sia la posizione tariffaria applicata, al rapporto esistente tra il tempo iniziale ed il tempo corrispondente agli incrementi successivi.

3.1.4. Il dispositivo adattatore deve essere costruito in modo che l'apertura del suo involucro non consenta l'accesso agli altri organi del tassametro.

3.1.5. Il tassametro deve essere progettato in modo che si possano apportare facilmente al meccanismo calcolatore le modifiche necessarie per conformarsi ai cambiamenti di tariffe imposti dai regolamenti in materia di tariffe vigenti nei vari Stati membri.

Qualora il numero delle posizioni tariffarie dell'apparecchio sia superiore al numero delle tariffe in vigore, i tassametri debbono calcolare ed indicare in tutte le posizioni in sovrannumero un prezzo basato su una delle tariffe autorizzate dai relativi regolamenti in materia di tariffe vigenti nei vari Stati membri.

3.2. Dispositivo di comando

3.2.1. Gli organi del tassametro debbono poter essere messi in movimento soltanto dopo essere stati innestati mediante il dispositivo di comando su una delle seguenti posizioni autorizzate:

3.2.2. Posizione «LIBERO»

Nella posizione «LIBERO»

- a) non deve apparire alcuna indicazione di prezzo da pagare oppure l'indicazione deve essere uguale a «zero»; tuttavia tale indicazione può essere quella del valore della presa in carica negli Stati membri in cui essa è utilizzata alla data di adozione della presente direttiva;
- b) il funzionamento in base alla distanza percorsa e quello in base al tempo non devono agire sul dispositivo che indica il prezzo da pagare;
- c) la finestrella che indica gli eventuali supplementi (punto 3.3.7) deve essere vuota o recare l'indicazione «zero».

3.2.3. Altre posizioni

Il dispositivo di comando deve essere costruito in modo che, partendo dalla posizione «LIBERO», il tassametro possa essere messo successivamente nelle seguenti posizioni di funzionamento:

- a) nelle varie posizioni tariffarie, secondo l'ordine di grandezza crescente delle tariffe o un altro ordine autorizzato dai regolamenti in materia di tariffe vigenti nei vari Stati membri, il funzionamento in base al tempo, quello in base alla distanza percorsa, nonché l'eventuale indicatore dei supplementi devono essere inseriti;
- b) in una posizione «IMPORTO», che indica l'importo finale dovuto, indipendentemente da qualsiasi supplemento. In questa posizione, il funzionamento in base al tempo deve essere interrotto e quello in base alla distanza percorsa deve essere inserito sulla tariffa autorizzata dagli appositi regolamenti in vigore negli Stati membri.

3.2.4. Manovra del dispositivo di comando

La manovra del dispositivo di comando è soggetta alle seguenti restrizioni:

- a) partendo da una posizione tariffaria qualsiasi, il tassametro non deve poter essere riportato nella posizione «LIBERO» senza passare per la posizione «IMPORTO». Il passaggio da una posizione tariffaria all'altra deve però rimanere possibile;
- b) partendo dalla posizione «IMPORTO», il tassametro non deve poter essere riportato in una posizione tariffaria qualsiasi senza passare per la posizione «LIBERO»;
- c) il tassametro deve essere progettato in modo che un cambiamento di posizione tariffaria effettuato passando per la posizione «LIBERO» sia possibile soltanto se le condizioni stabilite per il dispositivo di comando in corrispondenza di questa posizione (punto 3.2.2) sono interamente rispettate nel momento in cui esso passa per questa posizione;
- d) deve essere impossibile manovrare il dispositivo di comando in modo che il tassametro rimanga in posizioni diverse da quelle in precedenza considerate.

3.2.5. Disposizioni speciali

Indipendentemente dalle precedenti prescrizioni, la commutazione tra le varie posizioni tariffarie può effettuarsi anche automaticamente in funzione di una determinata distanza percorsa o di un determinato tempo di occupazione, conformemente ai regolamenti vigenti nei vari Stati membri in materia di tariffe.

3.3. Dispositivo indicatore

3.3.1. Il «quadrante» o «faccia di lettura» del tassametro deve essere realizzato in modo da permettere all'utilizzatore di leggere facilmente, di giorno e di notte, le indicazioni che lo riguardano.

3.3.2. L'importo da pagare, indipendentemente dagli eventuali supplementi, deve risultare da semplice lettura di un'indicazione in cifre allineate, di un'altezza apparente minima di 10 mm.

Quando l'apparecchio viene messo in funzione partendo dalla posizione LIBERO, manovrando il dispositivo di comando deve essere segnalato un importo fisso corrispondente alla «presa in carico».

L'indicazione dell'importo deve progredire in maniera discontinua per incrementi successivi di valore monetario costante.

3.3.3. Il tassametro deve essere munito di un dispositivo che indichi in qualsiasi momento sul quadrante la posizione di funzionamento inserita, conformemente alle prescrizioni nazionali.

3.3.4. Il tassametro deve essere progettato in modo da potervi applicare un dispositivo ripetitore del dispositivo di comando, che indichi all'esterno del veicolo la posizione di funzionamento o la tariffa applicata.

Questo dispositivo ripetitore non deve in nessun caso perturbare il funzionamento corretto dello strumento né permettere l'accesso al meccanismo o alle trasmissioni del tassametro.

3.3.5. Se le indicazioni obbligatorie non sono segnalate mediante cifre o lettere autoluminose, il tassametro deve essere munito di un dispositivo per l'illuminazione di tali indicazioni, che non abbagli ma abbia un'intensità sufficiente per consentire una facile lettura.

Le sorgenti luminose di questo dispositivo debbono poter essere sostituite senza aprire le parti sigillate dell'apparecchio.

3.3.6. Il tassametro deve poter essere munito dei totalizzatori imposti o autorizzati dai regolamenti nazionali, in particolare di contatori che forniscano le seguenti indicazioni:

- a) distanza totale percorsa dal veicolo;
- b) distanza totale percorsa in carico;
- c) numero totale di «prese in carico»;
- d) numero di incrementi intervenuti nell'indicazione dell'importo (scatti).

Tali contatori debbono svolgere correttamente le funzioni per le quali sono previsti. Essi devono fornire l'indicazione in cifre allineate, alte almeno 4 mm.

3.3.7. Il tassametro deve poter essere munito di un indicatore dei supplementi conforme alle prescrizioni nazionali e indipendente dall'indicatore dell'importo, che si azzeri automaticamente nella posizione «LIBERO».

I supplementi devono essere indicati mediante cifre allineate di altezza apparente di almeno 8 mm che non possono superare l'altezza delle cifre che indicano l'importo della corsa.

3.4. Dispositivi complementari facoltativi

Un tassametro può inoltre essere munito dei seguenti dispositivi complementari:

- a) contatori di controllo che interessano il proprietario del veicolo;
- b) dispositivo per la stampa dell'importo da pagare su scontrini o su nastri.

La presenza di tali dispositivi ed il relativo funzionamento non devono alterare il corretto funzionamento del tassametro vero e proprio.

3.5. Costruzione

3.5.1. I tassametri devono essere solidi e ben costruiti.

Le loro parti essenziali devono essere costruite con materiali atti a garantire solidità e stabilità sufficienti.

3.5.2. L'involucro del tassametro e quello del dispositivo adattatore, se quest'ultimo è esterno all'involucro del tassametro, nonché i rivestimenti degli organi di trasmissione devono essere costruiti in modo che gli organi essenziali del meccanismo siano irraggiungibili dall'esterno e protetti contro la polvere e l'umidità.

L'accessibilità ai meccanismi che permettono la regolazione deve essere impossibile senza manomettere i sigilli di garanzia (punto 6).

4. ISCRIZIONI

4.1. Iscrizioni generali e identificazione

Ogni tassametro deve recare sul quadrante o su una targhetta sigillata le seguenti indicazioni; facilmente visibili e leggibili in condizioni normali d'installazione:

- a) nome ed indirizzo del costruttore o suo marchio;
- b) designazione del modello dello strumento, suo numero ed anno di fabbricazione;
- c) contrassegno di approvazione CEE del modello;
- d) la sua costante k (indicata con un'inesattezza relativa dello 0,2 % al massimo).

Ogni tassametro deve avere superfici libere sulle quali sia possibile apporre quanto segue:

- a) eventuali indicazioni complementari relative all'apparecchio o al veicolo, conformemente alle regolamentazioni nazionali;
- b) il marchio della verifica prima parziale CEE, e altri marchi eventualmente prescritti dalle regolamentazioni nazionali.

4.2. Iscrizioni speciali

4.2.1. In prossimità delle finestrelle di tutti i dispositivi indicatori, debbono figurare ben visibili, leggibili e senza dar adito ad ambiguità, i significati dei valori indicati.

4.2.2. Oltre all'indicazione dell'importo della corsa ed all'indicazione dei supplementi da pagare deve essere riportato il nome o il simbolo dell'unità monetaria.

5. ZONA DEGLI ERRORI AMMISSIBILI DELLE INDICAZIONI

Per il controllo sul banco di prova di una tassametro pronto per essere installato e munito dei suoi accessori, il valore (convenzionalmente) vero delle grandezze misurate è quello che risulta dal valore k indicato sull'apparecchio ed alla tariffa o alle tariffe per cui lo strumento è stato regolato.

Il valore vero di tali grandezze deve essere compreso tra le indicazioni massima e minima ammissibili.

5.1. Nel caso di funzionamento in base alla distanza percorsa, l'ampiezza della zona degli errori ammissibili per una determinata distanza percorsa è fissata nel modo seguente:

- a) per la distanza iniziale (3.1.3): 2 % del valore vero; tuttavia, quando tale distanza è inferiore a 1 000 metri, l'ampiezza della zona è di 20 metri;
- b) per le distanze successive: 2 % del valore vero.

5.2. Nel caso di funzionamento in base al tempo l'ampiezza della zona degli errori ammissibili per un tempo determinato è fissata come segue:

- a) per il tempo iniziale (3.1.3): 3 % del valore vero; tuttavia, quando tale tempo è inferiore a 10 minuti, l'ampiezza è di 18 secondi;
- b) per i tempi successivi: 3 % del valore vero.

5.3. I regolamenti nazionali preciseranno se la regolazione del complesso di misura (tassametro + veicolo) debba essere effettuata in modo che i limiti della zona degli errori ammissibili siano disposti simmetricamente o asimmetricamente rispetto all'errore zero che, per il funzionamento sulla base della distanza, è in questo caso, determinata con riferimento alla distanza realmente percorsa dal veicolo.

6. SIGILLI

6.1. I seguenti meccanismi dei tassametri devono essere costruiti in modo da poter essere sigillati con apposito marchio:

- a) l'involucro contenente il meccanismo interno del tassametro;
- b) l'involucro del dispositivo adattatore;

- c) le guaine dei congegni meccanici od elettrici che collegano gli organi di ingresso del tassametro con l'elemento corrispondente predisposto sul veicolo per il raccordo dello strumento, ivi compresi gli elementi smontabili del dispositivo adattatore;
 - d) i collegamenti del cavetto elettrico, se la ricarica del meccanismo ad orologeria e il funzionamento del dispositivo di comando del tassametro avvengono elettricamente;
 - e) le eventuali targhette recanti le indicazioni obbligatorie e i marchi di verifica;
 - f) i collegamenti del cavetto elettrico di raccordo con il dispositivo ripetitore eventuale di cui al punto 3.3.4.
- 6.2. Gli eventuali sigilli devono essere tali da rendere impossibile l'accessibilità agli organi e collegamenti protetti, senza danneggiare un marchio di sigillatura.
- 6.3. Il certificato di approvazione CEE del modello fisserà gli spazi riservati ai sigilli e, se necessario, la natura e la forma dei dispositivi con cui apporre tali sigilli.

7. VERIFICA PRIMA CEE

- 7.1. Ove sia richiesta la verifica completa, la verifica prima CEE di un tassametro si effettua in più fasi.
- 7.2. Prima fase: il tassametro riceve il marchio di verifica prima parziale CEE quando:
- a) il suo modello ha formato oggetto di un'approvazione CEE del modello;
 - b) lo strumento è conforme al modello approvato e contiene le iscrizioni imposte al punto 4.1;
 - c) l'ampiezza della zona degli errori è conforme al disposto dei punti 5.1 e 5.2.
- 7.3. Fasi ulteriori: esse sono di competenza delle autorità del paese nel quale il tassametro sarà utilizzato.

Esse comprendono:

— prima dell'installazione sul veicolo:

- a) il controllo della regolazione dello strumento conformemente al disposto del punto 5.3;
- b) il controllo della regolazione delle tariffe in conformità delle vigenti regolamentazioni;

— dopo l'installazione sul veicolo:

il controllo del complesso di misura così realizzato.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

(77/96/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nella direttiva 72/462/CEE, il Consiglio ha previsto, all'articolo 21, l'elaborazione di un metodo e delle modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina;

considerando che l'applicazione della direttiva 72/462/CEE non potrà avere gli effetti previsti finché esisteranno tra gli Stati membri disparità nelle garanzie richieste relativamente alla ricerca delle trichine all'importazione di carni fresche provenienti dai paesi terzi; che, per eliminare tali disparità, è necessario stabilire un regime comunitario in materia;

considerando che, per tutelare la salute del consumatore, è necessario che le carni suine fresche siano sottoposte sistematicamente ad un esame svolto secondo metodi riconosciuti efficaci, in modo da permettere l'eliminazione di quelle contenenti trichine;

considerando che, se l'esame ha luogo nel paese terzo esportatore, deve essere effettuato in macelli rispondenti a determinati requisiti e comprendenti in particolare un laboratorio d'esame dotato di materiale idoneo;

considerando che, per poter distinguere le carni esaminate dalle altre, è necessario disporre che sulle

carni esaminate con esito negativo venga apposto un bollo speciale;

considerando che occorre istituire una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per valutare l'opportunità di ammettere stabilimenti situati nei paesi terzi all'esecuzione dell'esame o al lavoro sulle carni esaminate e per adeguare all'evoluzione tecnica e all'esperienza acquisita le disposizioni tecniche riguardanti in particolare i metodi d'esame, i requisiti dei laboratori d'esame e le modalità di bollature delle carni esaminate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere le carni fresche non sottoposte ad esame per accertare la presenza di trichine nel paese terzo speditore a condizione che tali carni siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo che garantisca l'eliminazione delle trichine eventualmente presenti nel paese terzo speditore o nello Stato membro destinatario; che tale trattamento deve tuttavia essere eseguito secondo modalità ben definite e in stabilimenti che soddisfino a determinati requisiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riprende le definizioni previste nella direttiva 72/462/CEE.

Si intende inoltre per:

- a) carni fresche: le carni fresche di animali domestici della specie suina;
- b) esame: l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche.

Articolo 2

1. Per essere ammesse al traffico intracomunitario, le carni fresche provenienti da paesi terzi contenenti muscoli scheletrici (muscoli striati) devono essere sot-

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.

toposte ad un esame effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario ufficiale.

2. L'esame deve essere effettuato secondo uno dei metodi indicati nell'allegato I sull'animale intero o, in mancanza, su ogni mezzena, quarto o pezzo destinato ad essere importato nella Comunità.

3. L'esame deve essere effettuato in un macello riconosciuto nel paese speditore, conformemente all'articolo 4 della direttiva 72/462/CEE, ed autorizzato ad eseguire tale esame conformemente all'articolo 4 della presente direttiva.

4. L'esame deve essere effettuato prima dell'apposizione del bollo sanitario di cui all'allegato B, capitolo X, della direttiva 72/462/CEE.

5. Qualora l'esame non possa essere effettuato nel paese speditore, lo Stato membro destinatario può autorizzare l'importazione di carni fresche a condizione che l'esame venga effettuato sul suo territorio al momento del controllo sanitario di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, in un posto di controllo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.

6. a) Se il risultato dell'esame è negativo le carni fresche devono essere bollate immediatamente dopo il termine dell'esame, conformemente all'allegato III.

b) Per la bollatura ad inchiostro deve essere utilizzato un colorante ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, lo Stato membro destinatario può autorizzare che le carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi o parti di essi non siano assoggettate ad un esame a condizione che siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo effettuato in conformità dell'allegato IV.

2. Tale trattamento è effettuato in uno stabilimento situato nel territorio del paese terzo speditore di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'esecuzione del trattamento mediante freddo nel paese terzo speditore deve risultare da un'attestazione da parte del veterinario ufficiale nei certificati di salubrità che accompagnano le carni fresche, citati all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE.

3. Qualora tale trattamento non sia effettuato nel paese terzo esso deve esserlo in un posto di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

L'esecuzione del trattamento mediante freddo nello Stato membro deve risultare da un'attestazione del veterinario ufficiale nei certificati di controllo che accompagnano le carni fresche citati all'articolo 25 della direttiva 72/462/CEE.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di un macello ad eseguire l'esame e quella di un laboratorio di sezionamento a sezionare o a disossare carni fresche che hanno subito detto esame o di uno stabilimento ad eseguire trattamenti mediante freddo di cui all'articolo 3 sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 9. Oltre ai requisiti previsti all'articolo 4 della direttiva 72/462/CEE, si tiene conto delle garanzie che sono offerte ai fini del rispetto delle disposizioni della presente direttiva e, per quanto concerne i macelli:

- a) dell'esistenza dei locali e dell'apparecchiatura necessaria per l'esecuzione dell'esame;
- b) della qualificazione del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame.

I macelli e i laboratori di sezionamento sono autorizzati soltanto se le autorità competenti del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che tale macello o laboratorio di sezionamento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell'articolo 5 e a quelle dell'allegato III. Inoltre, per quanto riguarda un macello, esso deve disporre di un laboratorio conforme ai requisiti di cui al capitolo I dell'allegato II e in grado di soddisfare alle disposizioni dell'allegato I e a quelle degli altri capitoli dell'allegato II.

L'autorizzazione di uno stabilimento ad eseguire il trattamento mediante freddo può aver luogo soltanto se le competenti autorità del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che questo stabilimento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell'allegato IV.

2. Nell'elenco o negli elenchi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 72/462/CEE verrà inserita un'indicazione speciale in corrispondenza dei nomi degli stabilimenti autorizzati ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

1. Nei macelli autorizzati in conformità dell'articolo 4, la macellazione di suini le cui carni sono destinate alla Comunità deve essere effettuata in locali o, in mancanza di questi, in tempi diversi da quelli in cui sono macellati i suini le cui carni non sono destinate alla Comunità, salvo il caso che le carni di questi suini siano soggette ad un esame in base alle stesse modalità.

2. Il sezionamento o il disossamento delle carni che hanno subito un esame con risultato negativo e che sono destinate alla Comunità devono essere effettuati nei laboratori di sezionamento in conformità dell'articolo 4.

In detti laboratori, il sezionamento o il disossamento delle carni sopra indicate devono essere effettuati in locali o, in mancanza di questi, in tempi diversi da quelli in cui sono sezionate o disossate le carni non destinate alla Comunità, salvo il caso che queste ultime siano anch'esse soggette ad un esame in base alle stesse modalità.

Articolo 6

I controlli nei paesi terzi, di cui all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE, hanno parimenti lo scopo di verificare l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 5, nei quali possono essere eseguiti:

- l'esame,
- il trattamento mediante freddo di cui all'articolo 3.

Essi vigilano affinché tali posti dispongano degli impianti necessari per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

Articolo 8

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, deciderà entro il 1° gennaio 1979 quali complementi debbano essere apportati ai metodi previsti nell'allegato I.

Articolo 9

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti al suo esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 10

L'articolo 9 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 1979 al più tardi le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO I

METODI DI RICERCA DELLE TRICHINE

I. ESAME TRICHINOSCOPICO

a) Attrezzatura

Trichinoscopio a lampada incandescente con possibilità d'ingrandimento a 50 e 80-100 volte.

Vetri compressori composti da due lastre di vetro che possono essere compresse l'una sull'altra, una delle quali è divisa in zone uguali; forbici curve, pinzetta, un coltello per tagliare i campioni, piccoli contenitori numerati per il deposito dei campioni, un contagocce, un bicchierino contenente acido acetico e uno contenente potassa caustica per chiarificare eventuali calcificazioni o ammolire la carne disseccata.

b) Prelievo dei campioni

Quando la carcassa è intera, si prelevi un campione della dimensione minima di una nocciola da entrambi i pilastri del diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e quella tendinea. Quando vi è un solo pilastro di diaframma, si deve prelevare un campione di dimensione doppia. Qualora manchino i due pilastri di diaframma, devono essere prelevati due campioni aventi circa la dimensione di una nocciola nella parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno o dai muscoli linguiali o dal massetero oppure dai muscoli addominali.

Per le carni in pezzi: da ciascun pezzo tre campioni di muscoli scheletrici, contenenti poco grasso, se possibile della dimensione di una nocciola, e prelevati a dei punti diversi, per quanto possibile presso alle ossa o ai tendini.

c) Procedura

Da ciascuno dei campioni di cui sopra, l'analista deve tagliare, nel caso di carcasse in cui esistono i due pilastri di diaframma, sette, quindi complessivamente 14, e se esiste un solo pilastro di diaframma, 14 pezzettini della dimensione di un chicco d'avena da diverse parti, possibilmente nella zona intermedia tra muscolo e tendine, e comprimerli tra le lastre del vetro compressore in modo che si possano leggere chiaramente, attraverso i preparati, i consueti caratteri di stampa. Se la carne dei pezzi da esaminare è secca e vecchia, i preparati devono essere immersi, prima della compressione, per 10-20 minuti in una lisciva di potassa caustica diluita con il volume doppio di acqua.

Se, per il prelievo dei campioni, devono essere utilizzati nelle carcasse la parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno, i muscoli linguiali o il massetero oppure i muscoli addominali, da ciascun campione si devono tagliare 14, e cioè complessivamente 28 pezzettini aventi la dimensione di un chicco d'avena.

Da ciascuno dei campioni prelevati dalle carni in pezzi, il controllore delle trichine deve sezionare 4 pezzettini della dimensione di un chicco d'avena, cioè complessivamente 12 pezzettini.

L'esame trichinoscopico deve svolgersi in modo che ciascun preparato si possa esaminare lentamente e accuratamente. Se, nel corso dell'analisi al trichinoscopio, si rilevano posti sospetti la cui natura non può essere accertata, pure con il massimo ingrandimento del trichinoscopio, bisogna procedere ad un esame al microscopio.

L'esame al microscopio deve essere effettuato in modo che ciascun preparato possa essere esaminato lentamente e accuratamente con un ingrandimento di 30-40 volte.

In caso di dubbio, l'esame va proseguito con altri campioni e preparati, se necessario, con ingrandimenti più forti, finché si ottiene lo schiarimento. Per l'esame trichinoscopico occorrono almeno tre minuti.

Nell'utilizzazione dei campioni sostitutivi prelevati dalla parte del diaframma vicina alle coste o allo sterno, dai muscoli linguiali o dal massetero oppure dai muscoli addominali, l'esame trichinoscopico deve durare almeno sei minuti.

Il tempo minimo fissato per l'esame non comprende il tempo necessario per il prelievo dei campioni e l'approntamento dei preparati.

L'analista non potrà esaminare al trichinoscopio generalmente più di 840 pezzettini al giorno, eccezionalmente può arrivare a 1 050.

II. METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE

a) Attrezzatura e materiale

- Coltello per il prelievo dei campioni
- Piccoli recipienti chiudibili numerati per la conservazione dei campioni, se del caso sino alla ripetizione dell'esame
- Stufa
- Imbuto di vetro da 2-3 litri con sostegno e tubo di gomma di raccordo, pinze per staccare il tubo di raccordo
- Setaccio di plastica (diametro circa 18 cm, ampiezza delle maglie circa 1 mm)
- Garza
- Tubo a punta saldata
- Vaschetta
- Tritacarne
- Stereomicroscopio
- Il liquido di digestione ha la seguente composizione:
 - 10 g di pepsina (1 200 E/g), 5 ml di HCl (almeno 37 %), riempire con acqua corrente a 1 l.

b) Prelievo dei campioni

1. Per le carcasse intere, prelevare un campione di almeno 20 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea; qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali.
2. Per le carni in pezzi: prelevare un campione d'almeno 20 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini.

c) Metodo

Per l'esame di un campione collettivo prelevato da dieci suini, da ciascun singolo campione (20 g) viene preso un campione di 10 g. I rimanenti 10 g sono conservati per un eventuale esame isolato.

Dieci campioni di 10 g ciascuno vengono riuniti per un esame collettivo, tritati in un tritacarne (diametro dei fori del disco pari a 2 mm) e messi, senza premere, nel setaccio munito di una garza. Il setaccio è sospeso in un imbuto collegato con un tubo di gomma a punta saldata; l'imbuto è riempito con il liquido di digestione fino alla copertura completa del materiale di analisi. Il rapporto materiale di esame/liquido di digestione deve essere di circa 1 : 20-1 : 30.

Dopo un'incubazione di 18-20 ore alla temperatura di 37-39 °C, il tubo aguzzo viene staccato. Eliminare con cura il liquido a galla che si trova nel tubo e raccogliere in una capsula il sedimento che è accuratamente risciacquato. Individuare le trichine con uno stereomicroscopio con ingrandimento di 20-40 volte.

In caso di esito positivo o incerto dell'esame di un campione collettivo, si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti, con l'aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino, o, nel caso in cui si tratta di carni in pezzi, con l'aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi, conformemente al capoverso b) sopracitato.

III. METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE SU UN INSIEME DI PRELIEVI

a) Attrezzatura e reattivi

- Coltello e pinzette per il prelievo dei campioni
- Tritacarne con fori del diametro di 2-3 mm
- Matraccio «Erlenmeyer» da 3 000 ml, con tappo di gomma od ovatta
- 1 imbuto separatore conico della capacità di 2 000 ml
- 1 supporto ordinario con base ad A, della lunghezza di circa 28 cm e barra di 80 cm
- 1 anello del diametro di circa 10-11 cm, da fissare al supporto
- 1 morsa a testa piana (23 × 40 mm), da fissare al supporto mediante doppio attacco
- 1 setaccio «Endecott» n. 80 (ampiezza della maglia: 177), con diametro esterno di 11 cm, munito di reticella in ottone o in acciaio inossidabile
- 1 imbuto in plastica di diametro interno non inferiore a 12 cm
- 1 microscopio ordinario da sezionamento (ingrandimento 40 volte), dotato di relativa lampada, oppure microscopio binoculare ordinario (ingrandimento 40 volte)
- 1 trichinoscopio con tavola orizzontale per il compressore
- Per l'uso del trichinoscopio: 1 vaschetta per il conteggio delle larve, della stessa forma esterna del compressore, del volume di circa 60-65 cm³.

La vaschetta può essere costruita come segue:

è formata da una lastra di vetro della lunghezza di 23 cm e di spessore uguale a quello di una singola lastra in un comune compressore. La larghezza, tuttavia, è leggermente inferiore, ossia di 4,5 cm, per poter fissare una lastra di vetro spessa 2 mm, alta 1,8 cm e lunga 17,5 cm sui due lati lunghi della lastra di fondo.

La vaschetta viene chiusa alle estremità applicando direttamente alla lastra di fondo due lastre di vetro lunghe 5 cm, alte 1 cm e spesse 2 mm. L'altezza della vaschetta, misurata dall'interno, sarà quindi di circa 1 cm.

Le lastre sono incollate l'una all'altra con colla ordinaria da vetro. Circa 2,8 cm della lastra di fondo sono stati lasciati liberi alle due estremità a scopo protettivo e per meglio maneggiare la vaschetta una volta riempita.

Il volume complessivo della vaschetta è di circa 60-65 cm³.

- Per l'uso del microscopio sono necessarie alcune scatole di Petri del diametro di 9 cm.
- 1 marcatore rapido usato per segnare sul fondo delle scatole di Petri le zone di 1 cm² da esaminare
- Alcuni recipienti da 10 litri, da usare nel trattamento con la formalina dell'apparato e per il restante succo digestivo nei casi di reperto positivo
- Acido cloridrico concentrato (37 %)
- 30 000 unità Merck per un grammo di pepsina in polvere, o pepsina con titolo noto, di altra ditta.
- 1 o 2 vassoi per raccogliere 100 campioni di carne, da circa 2 g ciascuno.

b) Prelievo dei campioni

1. Per le carcasse interne, prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea; qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali.
2. Per le carni in pezzi: prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini.

c) Metodo

Si asporta circa 1 g da ciascuno dei 100 campioni prelevati dai suini. Il campione collettivo è tritato nel tritacarne.

La carne tritata viene introdotta nel matraccio «Erlenmeyer» da 3 l, unitamente a 7 g di pepsina, circa 2 litri di acqua corrente, a temperatura tra i 37 ed i 40 °C circa, nonché 25 ml di acido cloridrico concentrato. Si agita la miscela per dissolvere la pepsina.

Il pH soluzione sarà di circa 1,5-2.

- Per la digestione, il matraccio «Erlenmeyer» è posto in incubazione a 37 °C per circa 4 ore. Il matraccio viene agitato regolarmente durante l'incubazione, ossia una o due volte all'ora.
- La soluzione digerita è filtrata attraverso il setaccio in un imbuto conico separatore da 2 litri, indi lasciato in riposo sul supporto per almeno un'ora.
- Si spillano circa 45 cm³ della soluzione dall'imbuto, distribuendoli poi uniformemente, in ragione di 15 ml per scatola, in tre scatole di Petri il cui fondo è suddiviso in quadri di 1 cm di lato.
- Ogni scatola di Petri è accuratamente esaminata al microscopio (ingrandimento 40 volte circa), per vedere se sono presenti larve di trichine.
- Se è fatto uso di vaschette di conteggio delle larve, i 45 cm³ vengono distribuiti in due di tali vaschette e quindi esaminati al trichinoscopio.
- Nel deposito, le larve si presentano come organismi arrotolati, simili a molle di orologio. Esse sono facilmente individuabili e spesso, quando l'acqua è tiepida, svolgono e riavvolgono la loro «spirale».

Qualora si formi un sedimento non sufficientemente trasparente, si procede ad una chiarificazione mediante lavaggio. Il campione finale di 45 ml viene versato in una provetta a fondo tondo e lasciato depositare per 15 minuti. Il liquido supernatante viene quindi aspirato con cautela e il sedimento messo in sospensione in circa 45 ml di acqua di rubinetto.

Dopo altri 15 minuti di sedimentazione, il supernatante viene nuovamente aspirato con cautela e il sedimento viene fatto defluire prudentemente con circa 20 ml di acqua di rubinetto in una scatola di Petri e quindi esaminato.

In caso di esito positivo o incerto dell'esame di un campione collettivo, si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti, con l'aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino, o, nel caso in cui si tratta di carni in pezzi, con l'aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi, conformemente al capoverso b).

ALLEGATO II**CAPITOLO I****REQUISITI IMPOSTI AI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE**

1. I laboratori per la ricerca delle trichine devono trovarsi nella vicinanza immediata dei locali di macellazione dei suini e disporre almeno di:
 - a) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, destinato al confezionamento dei preparati, con pareti lisce rivestite o verniciate fino all'altezza di 2 m con materiale lavabile e chiaro. Si dovrà predisporre un locale di preparazione per ciascun metodo di esame utilizzato;
 - b) un locale di ricerca destinato alla trichinoscopia e alla microscopia adeguatamente attrezzato e che possa essere chiuso a chiave;
 - c) dispositivi che assicurino un'areazione adeguata e, se necessario, un impianto di climatizzazione che permetta di mantenere costantemente la temperatura ambiente sotto ai + 25 °C;
 - d) illuminazione naturale o artificiale sufficiente, che non alteri i colori; va evitata un'irradiazione solare intensa;

- e) nel locale di preparazione, impianti sufficienti per la pulizia e la disinfezione delle mani;
- f) dispositivi per l'oscuramento del locale in cui vengono effettuati gli esami;
- g) se necessario, un impianto di refrigerazione per la conservazione dei campioni di carni;
- h) un locale per la pulizia e la disinfezione degli strumenti d'esame (ad esempio, contenitori per il deposito dei campioni, vetri compressori, coltelli e forbici) con
 - pavimenti in materiali impermeabili e imputrescibili, facili da pulire e disinfettare,
 - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 m;
- i) spogliatoi, lavabi e locali di soggiorno nonché latrine a sciacquone;
- j) lavabi alimentati con acqua corrente calda e fredda, potabile, e provvisti di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché di asciugamani da utilizzare una sola volta;
- k) recipienti a tenuta stagna, resistenti alla corrosione, muniti di coperchio a chiusura ermetica tale da impedire qualsiasi prelievo non autorizzato del contenuto, destinati ad accogliere i resti di campioni;
- l) impianti che forniscano in quantità sufficiente acqua potabile calda e fredda;
- m) un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme previste per il riconoscimento dei macelli;
- n) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili (insetti, roditori, ecc.).

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE, AI LOCALI, ALLE ATTREZZATURE ED AGLI STRUMENTI DEI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE

2. È sempre richiesta la massima pulizia del personale addetto al laboratorio, dei locali, dell'attrezzatura e degli strumenti.
 - a) In particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro puliti e deve lavarsi le mani più volte nel corso di una giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro;
 - b) nessun animale deve essere ammesso nei laboratori per la ricerca delle trichine;
 - c) il materiale e gli strumenti di lavoro devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia; devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso di una giornata di lavoro, nonché alla fine della stessa.
3. L'utilizzazione dell'acqua potabile è d'obbligo per tutti gli usi.
4. Per quanto riguarda lo stato di salute del personale incaricato del prelievo dei campioni al fine d'esame, si applicano le disposizioni dell'allegato B, capitolo IV, n. 11 e n. 12, della direttiva 72/462/CEE.
5. I campioni di carni necessari per l'esame e prelevati subito dopo la macellazione devono essere sottoposti immediatamente all'esame nel laboratorio per la ricerca delle trichine del macello.

È vietato effettuare esami all'esterno del macello nel quale gli animali sono stati macellati.
6. Per prevenire l'insorgere della stanchezza e le relative conseguenze, devono essere concesse al personale addetto al controllo brevi periodi di riposo.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I TRICHINOSCOPI

La concezione e il tipo dei trichinoscopi devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:

1. Semplicità d'impiego.
2. Alta luminosità:
 - deve essere possibile ottenere risultati sicuri del controllo anche in locali non completamente oscurati;
 - quale fonte luminosa si utilizzerà una lampada da proiezione di 100 W (12 v).
3. Ingrandimento sufficiente:
 - normale ingrandimento di lavoro: 50 volte;
 - ingrandimento da 80 a 100 volte per identificare oggetti non chiaramente identificati con l'ingrandimento normale.
4. Contrasto:
 - a qualsiasi ingrandimento si deve avere un'immagine chiara, precisa, a colori netti.
5. Meccanismo di commutazione:
 - quando si cambia il rapporto di ingrandimento, la compensazione della luminosità dello schermo deve avvenire automaticamente.
6. Aumento del contrasto:
 - il sistema di condensatori deve essere provvisto di un diaframma per la variazione del contrasto che consenta di esaminare accuratamente anche i campioni più difficili;
 - il diaframma deve essere di facile impiego (ad esempio, regolabile mediante levetta fissata sul quadro di comando del trichinoscopio).
7. Agevole messa a fuoco dell'obiettivo:
 - messa a fuoco rapida mediante anello zigrinato;
 - messa a fuoco di precisione mediante levetta.
8. Regolazione della tensione:
 - per ottenere la luminosità voluta nella situazione specifica.
9. Guida a senso unico del vetro compressore:
 - un dispositivo automatico di blocco deve assicurare il passaggio a senso unico del vetro compressore per evitare spostamenti accidentali.
10. Visibilità della superficie di proiezione.
11. Superficie di proiezione:
 - diametro minimo di 54 cm,
 - alto potere riflettente,
 - durevolezza,
 - smontabilità,
 - facilità di pulizia.

ALLEGATO III

BOLLATURA DELLE CARNI CHE HANNO SUBITO L'ESAME PER LA RICERCA DELLE TRICHINE

1. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. A tal fine egli detiene e custodisce:
 - gli strumenti per la bollatura che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;
 - i bolli metallici di cui al numero 5. Questi bolli metallici sono consegnati al personale ausiliario al momento in cui sono utilizzati e in numero corrispondente alle necessità.
2. Il bollo deve essere un timbro di forma rotonda, di 2,5 cm di diametro. Sul timbro devono figurare le seguenti indicazioni, in caratteri perfettamente leggibili:
 - verso il centro, la lettera T maiuscola formata da due barre della lunghezza di 1 cm e della larghezza di 0,2 cm;
 - sotto la lettera T predetta, una delle sigle CEE, EEG, EWG, EØF o EEC. Le lettere devono avere un'altezza di 0,4 cm.
3. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro o a fuoco sulla faccia interna della coscia, in conformità del paragrafo 2.
4. La testa è bollata con un marchio a inchiostro o a fuoco rispondente alle prescrizioni del paragrafo 2.

I pezzi, esclusi quelli esenti da bollatura sanitaria ai sensi dell'allegato B, capitolo X, paragrafo 43, della direttiva 72/462/CEE, ottenuti nei laboratori di sezionamento da carcasse regolarmente bollate, sempreché non rechino alcuna stampigliatura, devono essere bollati prima dell'applicazione del bollo sanitario, in conformità del paragrafo 2. L'etichetta di cui al predetto paragrafo 43, secondo comma, deve rispondere ai requisiti del successivo paragrafo 6.
5. La bollatura può anche essere effettuata mediante bollo metallico di forma rotonda, non riutilizzabile, da fissare su ciascun pezzo o ciascuna carcassa; detto bollo deve essere di materiale resistente e pienamente conforme ai requisiti igienici.

Sul bollo metallico devono figurare le seguenti indicazioni, in caratteri perfettamente leggibili:

 - verso il centro la lettera T maiuscola,
 - sotto la lettera T predetta, una delle sigle CEE, EEG, EWG, EØF o EEC. Le lettere devono avere un'altezza di 0,2 cm.
6. Sull'etichetta di cui all'allegato B, capitolo X, paragrafo 44, della direttiva di cui al punto 4 deve figurare, oltre al bollo sanitario, un bollo chiaramente leggibile identico a quello previsto al paragrafo 2.

ALLEGATO IV

TRATTAMENTO COL FREDDO

1. La carne portata in frigorifero allo stato congelato va conservata in queste condizioni.
2. L'attrezzatura tecnica e la sistemazione del locale refrigeratore debbono essere tali da garantire in tutti i punti del locale e in tutte le parti della carne la temperatura di cui al punto 6, che deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile e mantenuta costantemente.
3. Gli imballaggi isolanti vanno eliminati prima della refrigerazione, tranne per la carne che al momento dell'introduzione nel locale frigorifero ha già raggiunto in tutte le sue parti la temperatura di cui al punto 6.
4. Le partite di carne vanno mantenute nel locale frigorifero, separate e sotto chiave.
5. Per ogni partita di carne vanno annotati il giorno e l'ora dell'introduzione nel locale frigorifero.
6. La temperatura nel locale frigorifero deve essere almeno di -25°C , deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati e deve essere tenuta sotto registrazione costante. Essa non deve essere misurata direttamente nella corrente d'aria fredda. Gli apparecchi di misura vanno tenuti sotto chiave. I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezione effettuate all'atto dell'importazione, nonché il giorno e l'ora d'inizio e di fine della congelazione, e vanno conservati per un anno.
7. La carne avente diametro o spessore fino a 25 cm va refrigerata ininterrottamente per almeno 240 ore, la carne avente diametro o spessore tra 25 e 50 cm, per almeno 480 ore. La carne avente diametro o spessore superiore, non può essere sottoposta a questo procedimento di refrigerazione. La durata di refrigerazione viene calcolata a partire dal momento in cui il locale frigorifero raggiunge la temperatura di cui al punto 6.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza

(77/97/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che è stata riconosciuta la necessità di fare il possibile per accelerare l'armonizzazione delle disposizioni nazionali nel settore veterinario e di ricercare i mezzi atti a tal fine, in particolare per quanto riguarda la responsabilità finanziaria della Comunità;

considerando che questa responsabilità deve essere limitata, in una prima fase, ai rischi del manifestarsi di malattie esotiche nel territorio della Comunità, mediante azioni all'interno e all'esterno di quest'ultima; che infatti il manifestarsi di queste malattie in uno Stato membro può costituire un grave pericolo per tutta la Comunità;

considerando che le modalità secondo cui detta responsabilità diventa operante devono essere adottate caso per caso, secondo una procedura comunitaria elastica e rapida, nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti una delle seguenti malattie: peste bovina,

afta epizootica da virus esotico, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, peste suina africana, febbre catarrale ovina o stomatite vescicolare contagiosa, lo Stato membro interessato può fruire della partecipazione finanziaria della Comunità nella lotta contro tale malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa in quarantena dell'azienda non appena vi sia sospetto d'infezione e, qualora la malattia sia stata ufficialmente confermata,

- la macellazione e la distruzione degli animali delle specie sensibili, colpiti, contaminati ovvero sospetti di essere colpiti o contaminati,
- la distruzione degli alimenti contaminati,
- la disinfezione dell'azienda,
- la creazione di zone di protezione,
- l'applicazione di disposizioni idonee a prevenire il rischio di diffusione delle infezioni,
- la fissazione di un termine da osservare prima di ripopolare l'azienda, dopo la macellazione.

Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure applicate e dei risultati ottenuti. Il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 ⁽³⁾, in seguito denominato il «comitato» si riunisce al più presto e procede a un esame della situazione. La partecipazione finanziaria della Comunità è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. Qualora, data l'evoluzione della situazione nella Comunità, si riveli opportuno perseguire l'azione di cui al paragrafo 1, secondo comma, viene adottata una nuova decisione secondo la stessa procedura. Tale decisione può essere subordinata all'adeguamento delle misure adottate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1, o all'applicazione di misure diverse da quelle precedentemente citate, ritenute necessarie alla riuscita dell'operazione.

⁽¹⁾ GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità, frazionata all'occorrenza in più quote, può ammontare:

- a non oltre il 50 % delle spese stanziato dallo Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione dell'azienda,
- qualora la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 2, al 100 % delle forniture di vaccino e a non oltre il 50 % delle spese stanziato per l'esecuzione di detta vaccinazione.

Tale partecipazione è calcolata dietro presentazione di documenti giustificativi da parte dello Stato membro interessato.

4. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1 può essere modificato dal Consiglio, su proposta della Commissione. Detto elenco può estendersi solo a malattie esotiche per la Comunità.

Articolo 2

1. Qualora uno Stato membro sia direttamente minacciato dal manifestarsi, sul territorio di un paese terzo o di uno Stato membro confinanti, di una delle malattie contagiose di cui all'articolo 1 paragrafo 1, detto Stato membro, se ritiene necessario garantire la propria protezione con misure particolari, segnatamente mediante l'istituzione di una zona tampone vaccinale, può fruire di una partecipazione finanziaria della Comunità, purché l'istituzione di tale zona sia stata autorizzata secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. A tal uopo lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle sue intenzioni. Il comitato si riunisce al più presto e procede all'esame della situazione.

La partecipazione finanziaria della Comunità, limitata agli acquisti di vaccino e alle spese di vaccinazione, è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 5. Tale decisione può essere subordinata all'applicazione di talune misure particolari ritenute necessarie al successo dell'operazione.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità, frazionata all'occorrenza in più quote, può ammontare al 100 % delle forniture di vaccino ma non deve superare il 50 % delle spese stanziato per la vaccinazione.

Articolo 3

La Comunità può decidere la costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie contagiose di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali adattati, sieri per diagnosi).

Tale azione, nonché le modalità di esecuzione relative in particolare alla scelta, alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione di dette scorte, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

Articolo 4

1. Qualora il manifestarsi in un paese terzo di una delle malattie contagiose di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rappresenti un eventuale pericolo per la Comunità, quest'ultima può incoraggiare la lotta contro questa malattia fornendo vaccino o finanziandone l'acquisto.

2. Tale intervento comunitario, le sue modalità di esecuzione e le condizioni cui può essere subordinato, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 25 % della somma iscritta ogni anno nel proprio bilancio per l'esecuzione delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 5

1. Quando è fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato viene consultato senza indugio dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo sia dietro richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro il termine di 2 giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di 41 voti.

4. La Commissione adotta le misure e dà loro immediata applicazione, allorché sono conformi al parere del comitato. Se le misure non sono conformi al parere del comitato o se non è stato formulato alcun parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere del termine di 15 giorni dalla data in cui gli sono state sottoposte, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte dando loro immediata applicazione, tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 6

Una somma di 2 500 000 unità di conto è stanziata per il 1977 per il finanziamento delle azioni derivanti dalla presente decisione. In seguito l'importo negli stanziamenti necessari viene fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 7

L'articolo 5 si applica fino al 22 giugno 1981.

Articolo 8

Il Consiglio esamina sull'esperienza acquisita le modifiche da apportare alla presente decisione, in base alla relazione presentatagli dalla Commissione entro il 31 dicembre 1980.

Articolo 9

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

(77/98/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in occasione dell'ampliamento della Comunità, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati, in deroga alle regolamentazioni comunitarie esistenti, a mantenere, in una certa misura, le loro regolamentazioni nazionali nel settore veterinario;

considerando che il regime particolare di cui godono questi tre Stati membri è stato recepito in primo luogo nelle disposizioni degli articoli 104 e 105 dell'atto di adesione ⁽³⁾; che disposizioni analoghe, costituenti il prolungamento logico di tali disposizioni, sono state introdotte in successivi atti del Consiglio; che a tal fine sono stati previsti l'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁴⁾, e l'articolo 33 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ⁽⁵⁾; queste due direttive sono state modificate da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 106 dell'atto di adesione, come pure le altre disposizioni summenzionate, hanno previsto la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio, non oltre il 1° luglio 1976, di

una relazione e, se necessario, di proposte appropriate al fine di apportare una soluzione al problema delle deroghe;

considerando che le soluzioni da ricercare devono ispirarsi alla necessità di non compromettere il livello sanitario già raggiunto e di assicurare quanto più possibile la libera circolazione degli animali e delle carni;

considerando che, per quanto riguarda le carni fresche della specie bovina, i rischi di propagazione di malattie sono senza dubbio inferiori a quelli occasionati dagli scambi di animali vivi; che, d'altronde, le condizioni previste dalle direttive esistenti per la circolazione delle carni rendono inutile l'imposizione di altre garanzie speciali;

considerando che, per quanto riguarda gli animali vivi, occorre preparare l'instaurazione progressiva di un regime comune a tutti gli Stati membri facendo una distinzione tra le diverse categorie d'animali, a seconda del rischio che, rispettivamente, esse rappresentano e tenendo conto della necessità di ampliare in modo graduale gli scambi a partire dalle correnti commerciali esistenti; che modifiche appropriate devono essere introdotte nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE;

considerando che le importazioni in taluni Stati membri, in provenienza dai paesi terzi, devono poter rimanere soggette a un regime che sia almeno altrettanto rigoroso di quello attualmente applicato in tali Stati membri;

considerando che le regolamentazioni comunitarie relative, in particolare, all'afta epizootica e alla peste suina dovrebbero consentire di apportare, in futuro, una soluzione comune e completa all'insieme di questi problemi;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio particolare, a favore dell'Irlanda e del

⁽¹⁾ GU n. C 6 del 10. 1. 1977, pag. 141.

⁽²⁾ Parere reso il 27. 10. 1976 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord, al fine di consentire loro di procedere agli adeguamenti resi necessari dall'applicazione delle regolamentazioni comunitarie;

considerando che sembra opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, ampliare il ricorso ad una procedura rapida ed efficace per apportare a talune disposizioni adeguamenti tecnici, o per stabilire norme d'esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Fino al 31 dicembre 1982 l'Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord, sono autorizzati a mantenere, per le loro importazioni di carni fresche, le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Fino al 31 dicembre 1977 la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, per le loro importazioni di carni fresche, le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.»

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis è inserito nella direttiva 64/432/CEE:

«Articolo 4 bis

Fino al 31 dicembre 1982 l'Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord, sono autorizzati a mantenere, per l'importazione nel loro territorio di bovini da allevamento, da produzione e da macello, in provenienza dagli altri Stati membri, le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 1° luglio 1977, adotterà anteriormente al 1° gennaio 1978 le eventuali modifiche degli allegati A, B e C della direttiva 64/432/CEE, nonché qualsiasi altra misura, comprese disposizioni relative agli scambi tradizionali tra l'Irlanda e il Regno Unito.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il seguente articolo è inserito nella direttiva 64/432/CEE:

«Articolo 4 ter

Senza pregiudizio dell'articolo 4 bis, gli Stati membri indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica e che, in deroga ai requisiti della presente direttiva, non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da un periodo da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 12, possono, fino al 31 dicembre 1972, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, subordinare l'introduzione nel loro territorio di animali da macello, da allevamento e da produzione alle condizioni seguenti:

A. Qualora tali animali provengano da uno Stato membro indenne da afta epizootica da almeno due anni,

1. che non pratica la vaccinazione contro l'afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia, gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni relative all'obbligo di vaccinazione anti-aftosa;

2. che pratica la vaccinazione contro l'afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia, gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione anti-aftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie:

— gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang-test»), con esito negativo,

— gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo,

— gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in un'azienda o in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel paese speditore,

fermo restando che:

- i) nessun animale che si trovi nell'azienda d'origine o, eventualmente nella stazione di quarantena, può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 21 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;
- ii) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa.

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione.

B. Qualora tali animali provengano da uno Stato membro non indenne da afta epizootica da almeno due anni,

1. che non pratica la vaccinazione contro l'afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia, gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione antiaftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie:
 - gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang-test»), con esito negativo;
 - gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;
 - gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel paese spedite, e

fermo restando che:

- i) nessun animale che si trovi nell'azienda d'origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 30 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad ecce-

zione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;

- ii) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa.

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione;

2. che pratica la vaccinazione contro l'afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia, gli animali suddetti debbono soddisfare ai requisiti sub B, punto 1), nonché a qualsiasi altro eventuale requisito supplementare da adottare in base alla procedura di cui agli articoli 12 o 13.

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'appartenenza degli Stati membri all'una o all'altra delle categorie di cui al primo comma, sub A e B, nonché le modalità di accesso a tali categorie, sono determinate in base alla procedura prevista all'articolo 12».

Articolo 4

L'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera b), della direttiva 64/432/CEE è soppresso.

Nell'articolo 7, paragrafo 1, sub C, della direttiva 64/432/CEE la data del 31 dicembre 1977 è sostituita da quella del 31 dicembre 1979.

Articolo 5

A decorrere dal 1° gennaio 1978, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE è completato nel modo seguente:

«Per quanto riguarda gli animali da allevamento e da produzione i requisiti previsti dal presente paragrafo possono variare a seconda degli Stati membri in base alle disposizioni particolari di cui essi godono nell'ambito degli scambi intracomunitari.»

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il testo dell'articolo 33 della direttiva 72/462/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 33

All'atto dell'applicazione degli articoli 8 e 16, le condizioni stabilite in base alla procedura dell'articolo 29 per le importazioni effettuate da taluni Stati membri debbono essere almeno altrettanto rigorose di quelle che tali Stati membri applicano nell'ambito degli scambi intracomunitari.»

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- a) per il 1° gennaio 1977, per quanto riguarda l'articolo 1;

- b) per il 1° gennaio 1978, per quanto riguarda tutte le altre disposizioni.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

(77/99/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, in seguito all'attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati, i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all'interno della Comunità; che, tuttavia, gli scambi intracomunitari di tali prodotti sono frenati dall'esistenza, in questo campo, di prescrizioni sanitarie differenti tra i vari Stati membri; che, al fine segnatamente di eliminare queste disparità, è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni;

considerando che, al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione sul piano sanitario, è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ⁽³⁾, con la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE, nonché con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE;

considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati, immagazzinati e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto

riguarda l'igiene; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell'osservanza di queste condizioni; che è opportuno prevedere una procedura destinata a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione;

considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri; che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 ⁽⁶⁾;

considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale di carne è minima; che è opportuno che tali deroghe siano concesse secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato sanitario, compilato dall'autorità competente, costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia;

considerando che, in tale caso, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione dei prodotti a base di carne;

⁽¹⁾ GU n. C 114 dell'11. 11. 1971, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed, in taluni casi, anche alle autorità competenti del paese speditore;

considerando che occorre dare allo speditore, in caso di controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una restrizione, la possibilità di chiedere il parere di un perito;

considerando che per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa prescrizioni sanitarie relative ai prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

- a) prodotti a base di carne: i prodotti elaborati a partire da carne o con carne che è stata sottoposta ad un trattamento per assicurare una certa conservazione.

Non sono tuttavia considerati prodotti a base di carne le carni che sono state trattate soltanto col freddo.

Non rientrano nel settore di applicazione della presente direttiva:

- i) gli estratti di carne, i consommé di carne, i brodi di carne e le salse di carne nonché i prodotti analoghi, senza frammenti di carne;
- ii) le ossa intere, frantumate o macinate, i peptoni di carne, le gelatine animali, le farine di carni, le cotenne in polvere, il plasma sanguigno, il sangue essiccato, il plasma sanguigno essiccato, le proteine cellulari, gli estratti di ossa e i prodotti analoghi;
- iii) i grassi fusi provenienti dai tessuti animali;
- iv) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati o essiccati;

b) carni: le carni di cui

- all'articolo 1 della direttiva 64/433/CEE,
- all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE,
- all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE;

- c) carni fresche: le carni fresche di cui rispettivamente all'articolo 1 delle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE e all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE;
- d) trattamento: il riscaldamento, la salatura o l'essiccazione delle carni fresche, associate o no ad altre derrate alimentari, oppure la combinazione di questi procedimenti;
- e) trattamento completo: il trattamento i cui effetti sono sufficienti a garantire la successiva salubrità dei prodotti in condizioni normali di temperatura ambiente;
- f) trattamento incompleto: il trattamento che non soddisfa ai requisiti previsti per il trattamento completo di cui all'allegato A, capitolo V, punto 27;
- g) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;
- h) salatura: l'utilizzazione di sale commestibile (NaCl);
- i) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;
- j) paese speditore: lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in un altro Stato membro;
- k) paese destinatario: lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro;
- l) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne, scortato dallo stesso certificato sanitario;
- m) condizionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto stesso, nonché il primo involucro o il primo contenitore stesso;
- n) imballaggio: l'operazione consistente nel porre in un contenitore uno o più prodotti a base di carne condizionati o no, nonché il contenitore stesso.

2. Finché, a seguito della proposta presentata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, non si adotteranno disposizioni per le carni che hanno subito un trattamento non comportante riscaldamento, salatura o essiccazione o un trattamento non rispondente alle condizioni dell'allegato A, capitolo V, punto 26, a queste carni si applicano le direttive di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila affinché siano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato

membro unicamente i prodotti a base di carne che rispondono alle seguenti condizioni generali:

- i) devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto e ispezionato in conformità dell'articolo 6;
- ii) devono essere stati preparati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato A;
- iii) devono essere stati preparati
 - a) con carni fresche, definite nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), fermo restando che tali carni possono provenire:
 - i) conformemente alla direttiva 64/433/CEE, dallo Stato membro nel quale si effettua la preparazione o da qualsiasi altro Stato membro;
 - ii) conformemente alla direttiva 72/462/CEE, direttamente da un paese terzo o tramite un altro Stato membro;
 - iii) conformemente all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE, da un paese terzo, purché
 - i prodotti ottenuti da tali carni soddisfino alle esigenze della presente direttiva;
 - tali prodotti non siano sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato A, capitolo VII;
 - gli scambi intracomunitari di tali prodotti continuino ad essere sottoposti alle disposizioni nazionali di ogni Stato membro;
 - b) con un prodotto a base di carne, sempreché quest'ultimo risponda ai requisiti della presente direttiva;
- iv) devono essere stati preparati mediante riscaldamento, salatura o essiccazione; tali procedimenti possono essere combinati con l'affumicatura o la maturazione, se del caso, in condizioni microclimatiche particolari, ed associati, in particolare, a taluni additivi tecnologici di salatura, conformemente all'articolo 12. Essi possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari e a condimenti;
- v) devono essere stati preparati con carni fresche rispondenti ai requisiti dell'allegato A, capitolo III;
- vi) devono essere stati sottoposti, conformemente all'allegato A, capitolo IV, ad ispezione da parte dell'autorità competente; tale controllo può essere effettuato con l'assistenza, nei compiti puramente materiali e secondo modalità da definire, in caso di necessità, in base alla procedura

prevista nell'articolo 18, di personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine;

- vii) devono soddisfare alle norme di cui all'allegato A, capitolo V;
- viii) quando si ha condizionamento o imballaggio, devono essere condizionati e imballati conformemente all'allegato A, capitolo VI;
- ix) devono essere muniti di bollo sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VII;
- x) devono essere accompagnati, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VIII;
- xi) devono essere immagazzinati e trasportati verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente all'allegato A, capitolo IX.

2. I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione.

Articolo 4

1. I prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento completo in conformità dell'allegato A, capitolo V, punto 27, possono essere immagazzinati e trasportati in condizioni normali di temperatura ambiente.

I prodotti sottoposti ad una fermentazione naturale e ad una maturazione di lunga durata sono considerati come se avessero subito un trattamento completo finché il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, non adotti i parametri di cui all'allegato A, capitolo V, punto 27, lettera b).

2. Per i prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento incompleto, ai fini del controllo, il produttore deve indicare, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato e la durata per cui è garantita la sua conservazione.

3. Se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 18, si può derogare al paragrafo 2, per taluni prodotti a base di carne non rispondenti alle norme previste all'allegato A, capitolo V, punto 27; tale deroga è possibile a determinate condizioni il cui controllo è effettuato dall'autorità competente.

Articolo 5

Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti a base di carne che vengono importati con l'autorizzazione

del paese destinatario per usi diversi dal consumo umano; in tal caso, il paese destinatario controlla che tali prodotti non vengano impiegati per scopi diversi da quelli per cui sono stati inviati in tale paese.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti e dotati di un numero di riconoscimento veterinario. Esso comunica tale elenco agli altri Stati membri ed alla Commissione.

La Commissione compila un elenco degli stabilimenti riconosciuti e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto salvo l'articolo 8, uno Stato membro riconosce uno stabilimento solamente se è garantita l'osservanza della presente direttiva.

Uno Stato membro revoca il riconoscimento se le condizioni di quest'ultimo non sono più rispettate.

Se è stato effettuato un controllo in conformità dell'articolo 7, lo Stato membro interessato tiene conto delle conclusioni di tale controllo.

Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione della revoca del riconoscimento.

2. L'ispezione degli stabilimenti riconosciuti è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente; tale ispezione può essere effettuata con l'assistenza per attività puramente tecniche, di personale specialmente addestrato a tal fine.

Le modalità di tale assistenza sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3. Se uno Stato membro ritiene che per uno stabilimento di un altro Stato membro non siano o non siano più soddisfatti i requisiti del riconoscimento, ne informa la Commissione e l'autorità centrale competente di tale altro Stato membro.

4. Nel caso previsto al paragrafo 3, la Commissione inizia subito la procedura di cui all'articolo 7.

Se le conclusioni della perizia lo giustificano, gli Stati membri possono essere autorizzati, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, a rifiutare l'introduzione nel loro territorio dei prodotti di carne provenienti dallo stabilimento in questione.

Se le conclusioni di una nuova perizia fatta conformemente all'articolo 7 lo giustificano, questa autorizzazione può essere ritirata secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Articolo 7

Esperti degli Stati membri e della Commissione verificano regolarmente sul posto se gli stabilimenti riconosciuti osservano effettivamente le disposizioni della presente direttiva e in particolare quelle dell'allegato A, capitoli I e II.

Essi trasmettono alla Commissione una relazione sull'esito dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo presta tutto l'aiuto necessario agli esperti per l'adempimento dei loro compiti.

Gli esperti degli Stati membri, incaricati di effettuare tali controlli, vengono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Devono essere cittadini di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il controllo viene effettuato e, nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, cittadini di uno Stato membro diverso dagli Stati membri in controversia.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità che assume a proprio carico le spese corrispondenti.

La periodicità e le modalità di tali controlli sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

Articolo 8

1. In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, che talune disposizioni della presente direttiva non sono applicabili ad alcuni prodotti che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotto a base di carne è minima.

Tali deroghe possono riguardare esclusivamente:

- a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I;
- b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato A, capitoli IV e V;
- c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria e al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 9 e 10.

Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto.

Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano affinché tutti i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari siano prodotti sani, preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne ai sensi della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1, primo comma, è applicato per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, stabilisce per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le disposizioni applicabili alle carni fresche macinate, tritate o spezzettate in modo analogo, addizionate ad altre derrate alimentari e a condimenti.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni in tal modo adottate, tali carni restano soggette alle legislazioni nazionali.

2. Anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una proposta volta a disciplinare il caso dei prodotti che non hanno subito un trattamento e che pertanto non soddisfano ai requisiti previsti nell'allegato A, capitolo V, punto 26.

Articolo 10

I metodi necessari per il controllo dell'osservanza delle norme previste dall'allegato A, capitolo V, punti 26 e 27 nonché i limiti di tolleranza ammissibili per tali norme sono determinati sei mesi prima della data di applicazione della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Tali metodi, norme e limiti di tolleranza possono essere eventualmente modificati o aggiornati secondo la stessa procedura.

Articolo 11

1. Fatti salvi i poteri derivanti dagli articoli 6 e 7, lo Stato membro, nel cui territorio è stato constatato durante un'ispezione sanitaria:

- a) che i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro sono inadatti al consumo umano, vieta la messa in circolazione di tali prodotti nel suo territorio;
- b) che l'articolo 3 non è stato osservato, può pronunciare tale divieto.

2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione dei prodotti a base di carne, sempreché non vi si oppongano ragioni di

carattere sanitario. Saranno comunque prese misure di sicurezza per evitare l'uso abusivo di tali prodotti.

Se la rispedizione è impossibile, detti prodotti devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

In deroga a tale disposizione e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli sanitari e di salubrità può autorizzare la loro introduzione, per scopi diversi dal consumo umano, purché i prodotti suddetti non costituiscano un pericolo per l'uomo o gli animali. Detti prodotti a base di carne non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro che deve controllarne la destinazione.

Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Su richiesta, le decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per la loro presentazione.

3. Le decisioni fondate sull'accertamento di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la salute umana o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, sono parimenti comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore e alla Commissione.

Articolo 12

Fino all'entrata in vigore di disposizioni comunitarie, l'uso di additivi nei prodotti a base di carne e le modalità di detto uso restano soggetti alla legislazione nazionale, ferma restando la disciplina comunitaria vigente in materia di additivi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari.

Articolo 13

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, determina prima del 31 dicembre 1978, le temperature da mantenere durante le operazioni di taglio e di condizionamento nel primo imballaggio secondo quanto previsto dall'allegato A, capitolo II, punto 9, fatto salvo l'allegato A, capitolo III, punto 20.

Articolo 14

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, deciderà all'unanimità una normativa

comunitaria relativa ai metodi di individuazione delle trichine ed ai casi in cui tale individuazione non è necessaria.

2. Fino all'entrata in vigore di detta normativa, restano valide le disposizioni degli Stati membri in-tese alla determinazione della presenza di trichine nei prodotti a base di carne contenenti carni suine.

3. Le carni suine in cui sia stata accertata la presenza di trichine non devono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

Articolo 15

1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui prodotti a base di carne non possono essere messi in circolazione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli esperti possano stabilire se le condizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, siano state soddisfatte, prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni stesse.

L'esperto deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso dal paese speditore o dal paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri.

Articolo 16

Le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria relative agli scambi di prodotti a base di carne rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 17

Fino all'applicazione di un regime comunitario relativo alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

5. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 19

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere

del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1° luglio 1977, adotta prima del 31 dicembre 1977 le disposizioni che stabiliscono il livello professionale delle persone abilitate ad esercitare le funzioni di controllo e d'ispezione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, all'articolo 4, paragrafo 3 ed all'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'allegato A capitoli II, IV, V, VII e VIII.

Articolo 21

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili fino al 21 giugno 1981.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1979.

Tuttavia, per gli Stati membri che, alla data dell'adozione della presente direttiva, non esigono un esame medico annuo, in applicazione della legislazione vigente in campo veterinario, l'esame medico di cui al n. 17 del capitolo II dell'allegato A è obbligatorio soltanto a partire dal 15 febbraio 1980, salvo che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decida, prima del 31 dicembre 1979, di rinviare tale data alla luce della relazione che la Commissione gli presenterà.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

ALLEGATO A

CAPITOLO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

1. Per tutto il tempo in cui sono riconosciuti, gli stabilimenti devono avere almeno:
 - a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato
 - i) a regime frigorifero:
 - di carni fresche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c);
 - di carni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c);
 - ii) a temperatura ambiente o, eventualmente, a regime frigorifero:
 - dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della direttiva;
 - di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni;
 - b) dispositivi che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario prescritte dalla direttiva;

- c) in prossimità delle sale di lavorazione, un locale sufficientemente attrezzato, che si possa chiudere a chiave, esclusivamente a disposizione dell'autorità competente;
- d) un locale adeguato e sufficientemente vasto adibito alla preparazione dei prodotti a base di carne;
- e) un locale che si possa chiudere a chiave adibito al deposito di certi ingredienti, come i condimenti;
- f) un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile, sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato un impianto d'acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento di macchine frigorifere, a condizione che le condutture installate a tal fine non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi.

In tal caso le condutture dell'acqua non potabile debbono essere differenziate da quelle usate per l'acqua potabile e non debbono attraversare i locali di lavorazione e di deposito delle carni fresche o dei prodotti a base di carne.

Tuttavia, per cinque anni dalla data di applicazione della direttiva, il passaggio delle condutture dell'acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni e i prodotti a base di carne può essere eccezionalmente autorizzato negli stabilimenti che esercitavano la loro attività prima dell'adozione della direttiva, fermo restando che nelle parti attraversanti detti locali, tali condutture siano sprovviste di prese d'acqua;

- g) un impianto che fornisca acqua potabile calda sotto pressione in quantità sufficiente;
- h) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;
- i) un numero sufficiente di spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto dai locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto premiscelatore, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta. In prossimità delle latrine devono essere collocati lavabi provvisti di rubinetti che non possano essere azionati a mano;
- j) un'attrezzatura rispondente alle norme igieniche per:
 - la manipolazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carne;
 - il deposito dei recipienti usati per tali prodotti in modo che né le carni fresche né il prodotto a base di carne né i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo;
- k) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti e roditori;
- l) un locale per l'imballaggio finale ai fini della spedizione e per la spedizione;
- m) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi carni fresche, prodotti a base di carne o relativi cascami non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni, prodotti a base di carne o cascami possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;
- n) un locale per il deposito degli attrezzi e dei prodotti per la pulizia e la manutenzione;
- o) un locale per la pulizia del materiale di pulizia e di manutenzione.

2. Se lo stabilimento prepara il tipo di prodotti in questione, esso deve avere:

- a) un locale per le operazioni di sezionamento;
- b) un locale
 - per la cottura: le installazioni destinate al trattamento termico devono essere munite di un termometro o teletermometro, entrambi a registrazione;
 - per la sterilizzazione in autoclave: le autoclavi devono essere munite di un termometro o di un teletermometro, entrambi a registrazione, nonché di un termometro di controllo a lettura diretta;

- c) un locale destinato alla fusione dei grassi;
- d) un locale per l'affumicatura;
- e) un locale per l'essiccazione e la maturazione;
- f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti delle budelle naturali;
- g) un locale per la salatura munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere una temperatura non superiore a $+ 10^{\circ}\text{C}$;
- h) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il condizionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati sotto forma preimballata, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;
- i) un locale per il magazzinaggio delle scatole per conserve vuote e un dispositivo che consenta di avviare igienicamente le scatole verso la sala di lavoro;
- j) un dispositivo per il lavaggio che consenta la pulizia efficace delle scatole immediatamente prima del riempimento;
- k) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile delle scatole dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave;
- l) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermetici prelevati come campioni.

Tuttavia, qualora i dispositivi utilizzati non presentino inconvenienti per le carni fresche e i prodotti a base di carne, le operazioni che dovrebbero essere effettuate nei locali separati, di cui alle lettere b), c), d) e e), possono essere effettuate in un locale comune.

3. I locali di cui al punto 1, lettera a) ed al punto 2, lettere da b) a i) devono avere:
 - pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;
 - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati.
4. I locali di cui al punto 1, lettera d) ed al punto 2, lettera a) devono avere:
 - pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; l'incanalamento dell'acqua verso chiusini a sifone muniti di griglia deve effettuarsi al riparo dall'aria aperta;
 - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza del deposito e almeno fino a 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati.
5. I locali adibiti alla lavorazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, devono disporre per lo meno:
 - di impianti che garantiscano un'aerazione sufficiente e, se necessario, una buona evacuazione dei vapori;
 - di un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale, che non alteri i colori;
 - di dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro; tali dispositivi devono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro. I rubinetti non devono poter essere azionati a mano. Gli impianti per lavarsi le mani devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto premiscelatore, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché di asciugamani da potersi usare soltanto una volta. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a $+ 82^{\circ}\text{C}$;
 - di dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili; è vietato in particolare l'uso del legno.

CAPITOLO II

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI
NEGLI STABILIMENTI

6. Il personale, i locali, le attrezzature e gli utensili devono trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia.

- a) Chiunque acceda alle sale di lavoro delle carni fresche e dei prodotti a base di carne deve indossare abiti da lavoro, chiari e facilmente lavabili, copricapo e, quando necessario, coprinoia, puliti. Il personale addetto alla preparazione deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, ad ogni ripresa del lavoro ogniqualvolta le mani si siano insudiciate. È vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;
- b) nessun animale può essere ammesso nei locali dello stabilimento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di ogni altro parassita;
- c) le attrezzature e gli utensili per la preparazione devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché al termine delle operazioni della giornata e, prima di essere riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati.

Tuttavia, le macchine a produzione continua dovranno essere pulite solo a lavorazione ultimata o in caso di dubbio sul loro stato di pulizia.

7. I locali, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione dei prodotti a base di carne.

Tuttavia, essi possono essere adibiti alla lavorazione simultanea o in momenti differenti di altri prodotti alimentari previa autorizzazione dell'autorità competente purché si prendano tutte le misure atte ad evitare l'inquinamento dei prodotti oggetto della presente direttiva nonché la loro alterazione.

8. Le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli ingredienti, nonché i recipienti che li contengono, non devono:

- entrare in contatto diretto col suolo,
- essere collocati o manipolati in condizioni che rischino di inquinarli.

Si deve provvedere affinché non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti.

9. Durante la loro utilizzazione, i locali di cui al punto 2, lettere g) e h) devono essere mantenuti ad una temperatura massima di + 10 °C.

10. È consentito derogare alla temperatura di cui al punto 9 con consenso dell'autorità competente, se questa lo ritiene possibile per condizioni tecnologiche di preparazione.

11. Le scatole per conserve e recipienti analoghi devono essere puliti efficacemente e immediatamente prima del loro riempimento, per mezzo del dispositivo per il lavaggio di cui al punto 2, lettera j).

12. Le scatole per conserve e recipienti analoghi devono, se necessario, essere lavati con acqua potabile, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave, per mezzo del dispositivo di cui al punto 2, lettera k).

13. I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere riposti nei locali a tal fine previsti.

14. L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne.

15. L'utilizzazione dell'acqua potabile è d'obbligo per tutti gli usi, comprese le autoclavi. A titolo eccezionale è tuttavia autorizzato l'uso di acqua non potabile in circuito chiuso per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento di macchine frigorifere, a condizione che le condutture installate a tal fine non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi.
16. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carne devono essere vietate alle persone che possono inquinare e in particolare alle persone:
 - a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, o portatrici degli agenti delle suddette malattie;
 - b) affette o sospette di essere affette da forme tubercolari contagiose;
 - c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;
 - d) che esercitano contemporaneamente un'attività in conseguenza della quale le carni fresche o i prodotti a base di carne potrebbero essere inquinati da germi;
 - e) che portano medicazioni alle mani, eccettuate quelle impermeabili che proteggano una ferita non purulenta.
17. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta l'autorità competente lo richieda; inoltre esso deve essere tenuto a disposizione di quest'ultima.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI FRESCHE DA UTILIZZARE PER LA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE

18. Le carni fresche che provengono da un macello, da un laboratorio di sezionamento, da un deposito frigorifero di magazzinaggio o da un altro stabilimento di trasformazione situati nel territorio del paese in cui si trova lo stabilimento in questione devono esservi trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente alle direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), eccettuate le disposizioni relative al piombaggio.
19. Le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati soltanto a condizione di esservi immagazzinate in luoghi separati; esse devono essere utilizzate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro, per verificare la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.
20. Le carni fresche destinate alle trasformazioni devono essere depositate, subito dopo l'arrivo nello stabilimento e fino al momento della loro utilizzazione, in locali che assicurino la loro conservazione in permanenza ad una temperatura interna inferiore o uguale a $+ 7^{\circ}\text{C}$; tuttavia, per le frattaglie, la temperatura deve essere inferiore o uguale a $+ 3^{\circ}\text{C}$ e per le carni di pollame a $+ 4^{\circ}\text{C}$.

CAPITOLO IV

CONTROLLO DELLE PRODUZIONI

21. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo effettuato dall'autorità competente. Quest'ultima deve essere avvisata per tempo, prima che s'inizi la lavorazione dei prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

22. Il controllo permanente dell'autorità competente comprende i seguenti compiti:
- controllo del registro d'entrata e di uscita delle carni fresche e dei prodotti a base di carne;
 - ispezione sanitaria delle carni fresche previste per la fabbricazione di prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari e, nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 1, punto iii), lettera b), dei prodotti a base di carne;
 - ispezione dei prodotti a base di carne al momento della loro uscita dallo stabilimento;
 - compilazione e rilascio del certificato sanitario previsto al punto 34;
 - controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell'igiene del personale, di cui al capitolo II;
 - esecuzione di qualsiasi prelievo necessario per effettuare esami di laboratorio;
 - qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l'osservanza della direttiva.
- I risultati di tali esami sono annotati su di un registro.
23. Nel caso di fabbricazione di prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi, l'autorità competente deve provvedere affinché:
- il produttore faccia controllare, mediante sondaggio, la produzione giornaliera, a intervalli precedentemente fissati ai fini di garantire l'efficacia della chiusura;
 - il produttore utilizzi dispositivi di controllo della temperatura per assicurarsi che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento termico adeguato;
 - i prodotti ottenuti in recipienti a chiusura ermetica siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento a una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti.
24. I risultati dei vari controlli effettuati a cura del produttore debbono essere conservati e presentati all'autorità competente ogniqualvolta questi lo richieda.

CAPITOLO V

CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEI TRATTAMENTI

25. L'autorità competente deve controllare l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne, eventualmente tramite sondaggio, per assicurarsi che
- i prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
 - il trattamento possa considerarsi trattamento completo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), o trattamento incompleto conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).
26. Un prodotto è stato sottoposto ad un trattamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), quando il valore a_w è inferiore a 0,97 o quando la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

27. Un prodotto è stato sottoposto ad un trattamento completo:
- a) se si tratta di trattamento termico in recipiente ermetico, quando il valore F_0 è pari o superiore a 3 o, negli Stati membri in cui non si usa ricorrere a tale valore, quando il controllo del trattamento è stato effettuato con una prova d'incubazione di sette giorni a 37 °C o di dieci giorni a 35 °C;
 - b) se si tratta di un prodotto che ha subito un trattamento diverso da quello di cui sub a)
 - i) il valore a_w è inferiore o uguale a 0,95 e il pH è inferiore o uguale a 5,2;
 - ii) il valore a_w è inferiore o uguale a 0,91;
 - iii) il pH è inferiore a 4,5.

Se il trattamento non rispetta le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), si considera che il prodotto sia stato sottoposto ad un trattamento incompleto.

CAPITOLO VI

CONDIZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE

28. Il condizionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.
29. Il condizionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:
- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti a base di carne,
 - tali da non trasmettere ai prodotti a base di carne sostanze nocive per la salute umana,
 - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.
30. Il condizionamento non può essere riutilizzato per i prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori di terracotta, che possono essere riutilizzati previa pulizia e disinfezione.

CAPITOLO VII

BOLLATURA SANITARIA

31. La bollatura sanitaria dei prodotti a base di carne deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto chiaramente visibile e in caratteri perfettamente leggibili e indelebili.
32. Tuttavia:
- a) qualora un prodotto a base di carne sia condizionato e imballato individualmente, è sufficiente che il marchio sanitario sia apposto sull'imballaggio;
 - b) qualora i prodotti a base di carne vengano spediti in un secondo imballaggio, il marchio deve essere apposto anche su questo secondo imballaggio;
 - c) la bollatura sanitaria può consistere anche nella fissazione inamovibile di un disco di materiale resistente, conforme a tutte le esigenze dell'igiene e contenente le indicazioni precisate al punto 33, lettera a).

33. a) Il marchio sanitario deve includere le seguenti indicazioni, racchiuse in un contorno ovale:
- nella parte superiore:
le iniziali del paese speditore, in lettere a stampatello, ossia una delle seguenti lettere: B - D - DK - F - IRL - I - L - NL - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento;
 - nella parte inferiore:
una delle sigle: CEE - EEG - EWG - EEC - EØF.
- b) Il marchio sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco, sul prodotto, sul condizionamento o sull'imballaggio, o essere stampato o collocato su un'etichetta. Esso deve essere distrutto all'apertura dell'imballaggio. La mancata distruzione del marchio può essere tollerata solo se l'apertura dell'imballaggio distrugge quest'ultimo.

CAPITOLO VIII

CERTIFICATO SANITARIO

34. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare i prodotti a base di carne durante il trasporto verso il paese destinatario deve essere rilasciato dall'autorità competente al momento della spedizione.

Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato B, deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle lingue del paese destinatario e recare le informazioni previste. Esso deve consistere di un solo foglio.

CAPITOLO IX

MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO

35. I prodotti a base di carne destinati agli scambi comunitari devono essere immagazzinati nei locali previsti al punto 1, lettera a).
36. I prodotti a base di carne per i quali sono indicate determinate temperature di magazzino conformemente all'articolo 4, devono essere conservati a tali temperature.
37. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protetti contro possibili cause di inquinamento o di influenza sfavorevole, tenuto conto della durata e delle condizioni del trasporto nonché dei mezzi usati.
38. I mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti a base di carne devono, quando il prodotto lo richieda, essere attrezzati in modo da assicurare la protezione mediante il freddo e in particolare che le temperature indicate conformemente all'articolo 4 non siano superate.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE (1) DESTINATI AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE

N. (2)

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Rif. (2):

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Prodotti fabbricati con carni di (specie animale)

Natura dei prodotti (3):

Natura dell'imballaggio:

Numero delle parti o delle unità dell'imballaggio:

Temperatura di magazzinaggio e di trasporto (4):

Durata di conservazione (4):

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i):

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da: (luogo di spedizione)

a: (paese di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto certifica:

- a) i sopra indicati prodotti a base di carne sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne e in condizioni che rispondono alle norme previste dalla direttiva 77/99/CEE ⁽¹⁾;
- b) che detti prodotti, condizionamenti o imballaggi sono stati sottoposti ad una bollatura comprovante che tali prodotti provengono tutti da stabilimenti autorizzati ⁽²⁾;
- c) le carni suine fresche utilizzate sono state/non sono state ⁽³⁾ sottoposte a esame per l'individuazione delle trichine;
- d) i veicoli e attrezzi da trasporto, nonché le condizioni di carico della presente spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 77/99/CEE.

Fatto a, il

Timbro

(firma)

(Cognome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ A mente dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

⁽²⁾ Facoltativo.

⁽³⁾ Eventuale menzione di un'irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico.

⁽⁴⁾ Da completare in caso di indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE.

⁽⁵⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare i relativi numeri d'immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.

⁽⁶⁾ Cancellare la menzione superflua.